




# la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DICEMBRE 2006 93

In copertina:  
Il fascino della neve  
acquerello di Silvio Brunetto  
(pittore torinese)



# la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE  
Mauro RONCO

COMITATO DI REDAZIONE

Luigi CHIAPPERO  
Anna CHIUSANO  
Stefano COMMODO  
Paolo DAVICO BONINO  
Vincenzo ENRICHENS  
Giulia FACCHINI  
Silvana FANTINI  
Pier Giuseppe MONATERI  
Davide MOSSO  
Elena NEGRI  
Carlo PAVESIO  
Manuela STINCHI  
Filippo VALLOSIO  
Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale  
di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE  
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE  
Smile Grafica - TO

STAMPA  
MARIOGROS - Torino

Le riproduzioni pubblicate su questo numero di "la Paziienza", dedicate a scene di vita artica, sono di William Kurelek (1927-1977). Considerato in Canada uno tra i più grandi pittori nella storia del paese, egli è quasi sconosciuto nell'Europa continentale. "Pittore del popolo", soprattutto è amato perché ha dipinto il Canada, il "Paese delle minoranze" per eccellenza, provincia per provincia, e minoranza per minoranza. Partendo sempre da una ricerca meticolosa, da viaggi in tutta la nazione (compreso il Grande Nord dell'Artico), dallo studio di vecchie fotografie, ha ricostruito in una serie di cicli famosi la vita dei pionieri delle grandi praterie, dei cattolici francofoni, degli ucraini come lui (il quarto gruppo etno-linguistico del Canada dopo quelli di lingua inglese, francese e italiana), dei polacchi, degli ebrei.

## Editoriale

5 di Mauro Ronco

## Problemi dell'Avvocatura e della Giurisdizione

7 Gli Ordini e perché no? di Alessandro Bonzo  
11 La Riforma della Previdenza Forense di Pietro Cecchin

## Notizie e commenti

13 Dal Consiglio dell'Ordine  
14 Dall'aula della Corte di Appello in occasione del giuramento dei nuovi avvocati, il 6 novembre 2006 di Mauro Ronco  
15 Dalla Fondazione di Vito di Luca  
17 Dalla World Intellectual Property Organisation di Hendrik Westhelle  
18 Dall'Università di Sergio Vinciguerra  
21 Dalle meditazioni di un avvocato di Guido Fracchia  
23 Dal Congresso dell'Union International des Avocats di Mario Napoli e Irene Biglino

## Sasso nello stagno

25 Patologie legislative di Silvana Fantini  
27 Pillole di eversione: ovvero riflessioni a caldo su come scegliere tra battaglie (forse già perse) e altre battaglie di Fabio Alberto Regoli


## Storia dell'avvocatura

31 Cronologia del Collegio dei procuratori di Torino 1814-1827. Dati per una storia delle professioni forensi in Piemonte estratti dal Ms. Vaticano fondo Patetta 1672 - 2ª parte - di Francesco Aimerito

## Foro culturale

35 Relazione introduttiva ed esplicativa del disegno di legge di cui si progetta la presentazione di Romana Vigliani  
37 Diritti dell'uomo o diritti umani? Una riflessione nella prospettiva del diritto internazionale di Edoardo Greppi  
38 Appunti di Michela Caffarati e Alida Vitale  
39 La dichiarazione 8/3/2006 delle "Donne di Torino" di Umberto Tonolli  
41 Inkolta di Anna R. Oddone

## 41 Ricordi



Pubblicità  
STUDIO BETA  
10023 Chieri (TO)  
Via Massa, 13  
Tel./Fax 011/4230062  
Cell. 3405768325



## Editoriale

# LE PROPOSTE DELL'AVVOCATURA

1. L'adeguamento del diritto interno ai principi del diritto europeo venne invocato dal Governo tra le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento del Decreto Bersani.

La Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, chiamata a occuparsi della legittimità della previsione, all'interno dell'ordinamento italiano, della disciplina che vietava di derogare convenzionalmente agli onorari minimi della tariffa forense, ha smentito clamorosamente, con la sentenza 5 dicembre 2006 n. C-94/04, l'imprudente asserto governativo.

La sentenza, come noto, ruota intorno all'interpretazione degli articoli 10 e 49 CE relativi alla libera circolazione dei servizi, nonché 10, 81 e 82 CE sul principio comunitario della concorrenza. La Corte europea, pur riconoscendo che in astratto il divieto di derogare convenzionalmente ai minimi può rappresentare una restrizione in violazione dell'art. 49 CE, ha tuttavia dichiarato che tale divieto è legittimo, a condizione che risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, garantendo il conseguimento dello scopo perseguito senza esorbitare oltre il necessario.

Scendendo al concreto, la Corte, contro il parere della Commissione europea, che non ravvisa alcun nesso eziologico tra il divieto di scendere convenzionalmente al di sotto dei minimi e il mantenimento di un alto livello qualitativo della prestazione, ha dichiarato che la tutela dei consumatori, intesi come destinatari dei servizi legali, nonché la buona amministrazione della giustizia sono obiettivi che integrano motivi di interesse pubblico tali da giustificare la restrizione della libera prestazione dei servizi.

Naturalmente – incalza la Corte di Giustizia – non v'è alcun automatismo tra il divieto di scendere sotto i minimi tariffari e l'alta qualità della prestazione. Spetta, pertanto, al giudice interno verificare se, in concreto, il divieto garantisca la tutela del consumatore e concorra ad attuare l'obiettivo della buona amministrazione della giustizia, tenendo conto dei seguenti criteri di orientamento: • valutare l'eventuale relazione causale tra il divieto di scendere sotto i limiti tariffari e la qualità della prestazione in una realtà, quale quella italiana, caratterizzata dal considerevole numero di avvocati; • ponderare il rischio dell'instaurazione di una concorrenza al ribasso, che provoca gravi ripercussioni sulla qualità dei servizi offerti; • considerare l'asimmetria informativa nel rap-

porto tra la maggior parte dei clienti e l'avvocato che, a differenza dei primi, padroneggia la materia giuridica e il suo tecnicismo; • esplorare la percorribilità di altre strade per realizzare gli obiettivi della tutela del cittadino e della buona amministrazione della giustizia, rivisitando la disciplina sull'organizzazione forense, sulla deontologia, sul controllo dell'operato degli iscritti e sulla responsabilità degli avvocati verso i loro assistiti.

Mi preme qui rilevare i più importanti aspetti di rilievo politico/istituzionale che si possono ricavare dalla sentenza della Corte. Il primo: che la tutela dei diritti dei cittadini realizzata attraverso l'opera dell'avvocato costituisce un obiettivo imperativo di interesse pubblico. Si tratta della conferma a livello europeo del principio fondamentale statuito all'art. 24 della Costituzione, nei suoi vari commi. Il secondo: che la concorrenza nella prestazione dei servizi legali trova un limite inderogabile nel valore della buona amministrazione della Giustizia. Il terzo: che, pur non sussistendo alcun automatismo tra tariffe minime e alta qualità del servizio legale, tuttavia la concorrenza al ribasso produce inevitabilmente gravi conseguenze sulla sua qualità. Il quarto: che la concorrenza nella prestazione del servizio legale è concetto ambiguo e fuorviante, perché il cittadino non è normalmente in grado, per asimmetria informativa, di valutare realmente la qualità del servizio offerto. Il quinto: che la tutela dei cittadini si realizza sul fronte del rinnovamento relativo alle norme di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità. *Last but not least*, il sesto: che sono indispensabili gli Ordini forensi, organi di diritto pubblico, allo scopo di garantire le esigenze di qualificazione nell'accesso, il rispetto dei dettami deontologici, l'aggiornamento e la professionalità nell'esercizio dell'attività legale.

2. Tutti gli asserti contenuti nella sentenza europea danno ragione alla protesta dell'avvocatura italiana contro la legge punitiva e vessatoria approvata dal Parlamento nell'estate scorsa.

Gli avvocati non intendono le tariffe minime come il baluardo di ristretti e meschini interessi economici di categoria. Sanno, però, che le tariffe minime sono un piccolo tassello di un mosaico grande nel quale trovano posto sia l'effettiva ed efficace tutela dei cittadini sia l'indipendenza e la dignità degli avvocati.

La mobilitazione dei legali per una riforma condivisa della professione forense, decisa dal XXVIII Congresso nazionale di Roma del 21-24 settembre 2006, cui hanno partecipato 937 delegati, rappresentativi di 158 Ordini forensi in rappresentanza di oltre 140.000 avvocati, ha per obiettivo la riforma della professione in vista di una giustizia, resa entro una ragionevole durata temporale, nell'interesse dei singoli e di tutta la collettività, con l'assicurazione ai non abbienti dei mezzi istituzionali per agire e per difendersi davanti al Giudice.

Anche su questo punto la Corte europea ha dato ragione agli avvocati contro i propositi liberalizzatori del Governo e le goffe manovre del Ministro di giustizia. A fronte dell'esigenza di una riforma specifica della professione forense, sul piano – come ben dice la Corte europea – dell'accesso, della qualificazione, della deontologia, del controllo, con la conseguente valorizzazione e responsabilizzazione degli Ordini professionali, la classe politica responsabile del Governo ha presentato un disegno di legge delega sulla riforma delle professioni generico e vago, genericista e confusionario, ove la peculiarità costituzionale dell'avvocatura non trova alcun punto di riferimento e di sostegno. Sordi alle istanze e alle proposte del Consiglio Nazionale Forense e dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, che bene stanno rappresentando l'intera classe forense in questo difficile momento storico, Governo e Ministro percorrono una strada autoreferenziale, nella stessa linea liberalizzante, dimentica dei veri interessi pubblicistici sottesi all'esercizio della professione legale, incongruamente intrapresa con l'approvazione del Decreto Bersani. Al fondo di questa strada si intravedono soltanto confusione, dequalificazione, concorrenza selvaggia, perdita della peculiarità dell'avvocatura: il tutto nella inosservanza più totale degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

**3.** La linea liquidatoria tracciata dal Governo sul piano della riforma professionale trova un riscontro non equivoco nella pervicace determinazione di non dotare l'amministrazione della giustizia delle risorse economiche indispensabili per restituirle credibilità ed efficien-

za. La legge finanziaria in corso di approvazione per opera del Parlamento ha disatteso non soltanto le indicazioni dell'avvocatura (per esempio: sulla deducibilità delle spese legali e sulla riduzione dell'aliquota Iva in ordine alle prestazioni), ma addirittura ha impoverito il sistema sottraendo risorse necessarie per il patrocinio a spese dello Stato a favore delle persone non abbienti.

A dimostrazione della sfiducia nutrita nei confronti dell'avvocatura, inoltre, un emendamento al disegno della legge finanziaria, depositato dal Governo in Commissione Bilancio della Camera, che ha iniziato le votazioni lunedì 4 dicembre u.s., modifica la previsione del diritto/dovere dei Consigli dell'Ordine di deliberare e decidere l'ammissione al gratuito patrocinio dei non abbienti. E ciò perché le spese devolute a questo essenziale servizio di uguaglianza sociale hanno subito, da quando la competenza è passata ai Consigli dell'Ordine, un notevolissimo aumento (da euro 115.000 del 2003 a 1.000.000 nel 2005). Invece di ritenere l'aumento espressione del fisiologico allargamento dell'accesso alla giustizia, il Governo lamenta che "la procedura attuale non è rigorosa come dovrebbe". Di qui la proposta del ripristino della procedura preesistente, che prevedeva l'ammissione al gratuito patrocinio da parte di una commissione composta da due magistrati e da un avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine.

Se una modifica del genere fosse veramente approvata dal Parlamento, si avrebbe la riprova che il Governo intende mettere in liquidazione, come cosa di poco conto, l'intero sistema giustizia. Invece di incrementare le risorse si vorrebbero punire gli avvocati perché hanno esagerato nell'aprire la strada a tutti per agire e difendersi in giudizio!

Contro aberrazioni siffatte la mobilitazione dell'avvocatura deve continuare, con sempre maggiore consapevolezza del compito che a essa spetta, per vocazione storica e scelta costituzionale, di essere portatrice essenziale dei valori di libertà e di giustizia, e promotrice della concreta attuazione dell'uguaglianza di tutti i cittadini.

**Mauro Ronco**



# Problemi dell'Avvocatura e della Giurisdizione

## GLI ORDINI? E PERCHÉ NO?

In un momento nel quale tutte le professioni intellettuali sono in discussione e la libertà del mercato sembra confliggere con la regolamentazione degli ordini, parlare dei compiti e del ruolo di questi enti potrebbe apparire inattuale.

Eppure, il servizio che ogni professionista quotidianamente rende in favore dei cittadini è ben diverso dalle attività materiali e imprenditoriali che obbediscono rigidamente alle leggi del mercato: esso, infatti, deve assicurare costantemente la qualità della prestazione, sotto il profilo tecnico e deontologico, nell'interesse pubblico.

Così anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui si deve la profonda revisione in atto, riconosce che la qualità della prestazione può essere tutelata *"dagli standard qualitativi previsti sia dalla legge sia dai codici deontologici, con riferimento alle caratteristiche dei prodotti e ai comportamenti dei professionisti"* (così, la relazione conclusiva approvata il 3 ottobre 1996). E quanto poi ai disegni di legge che in questi ultimi anni si sono succeduti in materia di "riordino" delle libere professioni, gli stessi fissano tra i principi e criteri direttivi l'obbligo di *"assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale"* (così, per es., l'art. 3, lett. f) del d.d.l. elaborato dalla Commissione Vietti) al fine di *"tutelare l'affidamento della clientela e della collettività"* (*ibidem*, lett. e), ma negli stessi termini il testo unificato Senato - d.d.l. 691/804/1478, art. 3, lett. a) e le p.d.l. Mantini (AC 1216) e Laurini (AC 1412) di recente presentazione.

L'affermazione della qualità della prestazione dei servizi libero-professionali è, dunque, una necessità connaturale alla stessa esistenza delle professioni, ed è importante sottolinearlo proprio nel mercato aperto in cui oggi si svolge anche la concorrenza professionale, ove accanto alle "libere professioni intellettuali" (vale a dire, quelle a cui il codice civile dedica gli artt. 2229-2238, con il riconoscimento attraverso le leggi dello Stato) si vanno ponendo,

con sempre maggior frequenza, altre attività professionali che hanno connotati diversi e che, soprattutto, essendo attualmente prive di riconoscimento legale, tale riconoscimento vanno insistentemente reclamando attraverso i propri enti esponenziali, le cosiddette libere associazioni.

Ecco, allora, l'attualità di un discorso sugli ordini professionali che consenta di conoscerne e scandagliarne le funzioni che svolgono ai fini della tutela effettiva del pubblico e per il miglioramento qualitativo delle prestazioni dei professionisti.

Il tutto, nella consapevolezza del ruolo sempre più forte che i professionisti hanno preso a svolgere nel nostro Paese, un ruolo non soltanto di rilevanza economica ma anche sociale, di vera e propria cerniera tra i cittadini e le Istituzioni. Ruolo nuovo, quello assunto dalle professioni, che però incontra ancora due limiti molto forti:

- da un lato, gli ordinamenti di categoria, che sono assolutamente da rivedere in quanto le professioni ordinarie hanno una disciplina normativa che risale ai primi anni del secolo scorso, con regole vecchie, superate, inadatte a far esprimere ai rispettivi iscritti tutte le loro potenzialità;
- dall'altro lato, la necessità di ampliare l'orizzonte professionale, in quanto un sistema che riconosca soltanto la presenza degli Ordini tradizionali e non dia nessuno spazio pubblico alle professioni nuove, alle professioni che le nuove esigenze dell'utenza e dello sviluppo socio-economico hanno prodotto, che si sono in qualche modo organizzate in proprio nelle associazioni ma che si vedono escluse completamente dal quadro ordinamentale, non può avere alcuna validità.

Sicché, un po' per la pressione dell'Unione Europea - nella quale la costruzione della natura giuridica delle professioni è assimilata al concetto di impresa, ove l'esercizio della professione viene valutato in termini di concorrenza e di mercato e, quindi, un'Europa

nella quale il concetto delle esclusive, delle riserve e del rilievo pubblicistico degli ordini è minoritario ed è visto come una sorta di eccezione - e un po' per la frattanto intervenuta modifica dell'art. 117 Costituzione, con l'introduzione, in materia di professioni, di una competenza concorrente delle Regioni (che attraverso concrete iniziative già avviate in alcune Regioni mostra di divenire causa di una forte spinta centrifuga, con conseguenti lacerazioni del tessuto unitario e professionale in ordinamenti regionali periferici, tessuto che deve invece rimanere assolutamente unitario essendo inimmaginabile, nell'interesse degli utenti, più che dei professionisti, che il sistema delle professioni abbia regole diverse sul territorio nazionale) si è da tempo avviato un forte disegno riformatore, voluto a gran voce dal mondo delle libere professioni, ma che, tuttavia, è ancora ben lungi dall'essersi affermato. Anzi, con l'avvento della legislatura appena iniziata sembra essere partito con il piede sbagliato.

Il 4 luglio scorso, infatti, l'avvocatura è stata scossa dal d.l. n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

La nuova disciplina - al di là delle sue connotazioni di politica istituzionale e di politica del diritto, oltre che di carattere strutturale che investono direttamente la professione forense - involge aspetti civilistici e aspetti deontologici riguardanti, tra l'altro, la determinazione del compenso professionale, il patto di quota lite, la pubblicità informativa, le associazioni e le società professionali; aspetti sui quali il Consiglio nazionale forense ha, da ultimo, svolto ampie ed approfondite riflessioni (rinvenibili sul sito [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)) cui, per evidenti ragioni di spazio, si rimanda.

Ciò che, invece, qui preme sottolineare, a tacere dei pur numerosi risvol-

ti di illegittimità costituzionale che si sono ravvisati nelle pieghe di una norma che d'un tratto ha stravolto i fondamenti della professione forense, è lo sgarbo perpetrato dall'attuale Governo, sul piano formale, nei confronti degli enti – id est: gli ordini – cui per legge è riservata la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria, verso i quali non ha avvertito la necessità di avviare una preventiva consultazione.

Come ha molto opportunamente evidenziato Guido Alpa in conclusione della sua relazione inaugurale dell'anno giudiziario forense 2005, allorché ha richiamato l'attenzione sulla delicata tematica dei rapporti tra interesse pubblico e interesse collettivo di categoria, "nessuna decisione pubblica può essere validamente assunta, in un sistema democratico e pluralista, senza che sia consentito ai destinatari di tale decisione di partecipare al procedimento di formazione della volontà deducendo le proprie argomentazioni e rappresentando i propri legittimi interessi. È un principio, questo, che gli avvocati conoscono bene, perché viene loro dal diritto processuale, ma è ormai dato immanente al diritto pubblico sostanziale, con la previsione della partecipazione al procedimento amministrativo (legge 241/90) e con la definizione di sempre più incisive forme di partecipazione ai procedimenti legislativi (audizioni, istruttorie legislative, per il che si rinvia all'art. 79 del Reg. Camera dei deputati)".

Ed, invero, prefigurando un disegno complessivo di riforma orientato al perseguimento di obiettivi di lungo periodo, quali il rafforzamento della libertà di scelta degli utenti dei servizi professionali, la liberalizzazione delle attività professionali e la promozione, anche in questo campo, di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, il d.l. 223 non solo non sembra rispondere ai requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza che sono imposti per legge, ma addirittura viene meno al principio di un approccio graduale, organico e partecipato al processo di riforma delle professioni dal momento che l'iter e la forma prescelti dal Governo per procedere in tale direzione contrastano con le precisazioni provenienti sia dalla Commissione europea [Com. (2005) 405] che dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Relazione 18 novembre 2005 sull'attività svolta nel biennio 2004-2005 per la promozione della liberalizzazione dei servizi professionali) che hanno apertamente invitato

le autorità di regolamentazione degli Stati membri a cooperare con gli organismi professionali per rivedere le regole esistenti, additando come prioritaria la via di promuovere occasioni di confronto con i rappresentanti delle categorie professionali, nella convinzione che le esigenze di liberalizzazione del settore debbano essere condivise e fatte proprie dai professionisti, data la specificità dei servizi professionali e la rilevanza degli interessi coinvolti.

Ma anche nella sua impostazione di fondo il d.l. Bersani ha di fatto svilito il senso di quella riforma, andando ad intaccare i meccanismi delle tariffe e della pubblicità.

Il solo fatto che in materia di professioni il decreto si sia limitato a un intervento contenuto, circoscritto alle tariffe e alla pubblicità, quindi, apparentemente, un intervento marginale, sta a dimostrare l'inopportunità della riforma essendo evidente che questa materia, per la sua complessità e delicatezza, esigerebbe una riforma organica e complessiva quale quella che si cercò di realizzare nel corso della passata legislatura, attraverso il metodo del confronto e della concertazione con tutte le categorie professionali, non solo ordinistiche. Sicché, come anche altri ha rilevato, delle due l'una: se l'intervento è marginale, esso è quanto meno intempestivo, dovendo piuttosto essere inserito in un contesto di riforma organica; se, invece, non lo è, allora è addirittura pericoloso perché nasconde più di una insidia. Infatti, se si attaccano tariffe e pubblicità è perché in tal modo si vuole minare al cuore il sistema ordinistico. I controlli tariffari e i controlli di pubblicità servono, da sempre, a garantire la qualità della prestazione professionale perché quest'ultima non è assimilabile alla cessione di beni e servizi, è un unicum: presenta un aspetto di asimmetria nel rapporto tra professionista e cliente che esige un controllo terzo di qualità. E tale controllo terzo di qualità – che è garanzia dell'utente e non della corporazione – è stato finora svolto dagli ordini professionali. Mettere in discussione tariffe e pubblicità significa, allora, sterilizzare di fatto gli Ordini.

Importante è ora, muovendo dalla considerazione delle peculiarità proprie della professione intellettuale, individuare i connotati tipici delle attività libero-professionali che hanno consegnato agli ordinamenti continentali questa particolare forma di istituzione sociale che è appunto l'Ordine, ente pubblico da un

lato, ma anche associazione dall'altro, con elezioni e momenti associativi di vario genere. In una parola, ente pubblico associativo, secondo la definizione proposta dalla migliore dottrina.

Non esiste cioè professione senza Ordine, né Ordine senza professione, per cui – specialmente in questa sede, dove non si tratta di produrre saggi di diritto pubblico bensì di (cercare di) offrire strumenti di maggiore comprensione della realtà che ci circonda – si deve partire dalla professione e dai suoi caratteri, per arrivare a parlare dell'Ordine.

Seppure l'art. 50 Trattato CE includa le attività professionali nell'ampia categoria dei servizi, pare potersi dire che in realtà le libere professioni sono qualcosa di specifico rispetto ai servizi *tout court*.

Come ha affermato il Parlamento europeo in una risoluzione del 5 aprile 2001, le libere professioni sono l'espressione di un ordinamento fondamentale democratico basato sul diritto e, più specificamente, rappresentano un elemento essenziale delle società europee. La qualità dei servizi forniti dalle professioni liberali riveste un'importanza cruciale a vari titoli.

Intanto, le professioni liberali assicurano servizi che riguardano direttamente i diritti fondamentali e toccano aspetti essenziali della società, come la salute pubblica (le professioni mediche), la giustizia (la professione di avvocato) o la sicurezza pubblica e l'urbanistica (la professione di ingegnere e di architetto).

Questi diversi servizi possono pertanto avere ripercussioni dirette ed immediate su aspetti fondamentali della vita dei cittadini, come la loro integrità fisica o economica o morale.

Perciò il mantenimento di un livello elevato di qualità per i servizi forniti dai liberi professionisti costituisce innegabilmente un obiettivo legittimo di interesse generale.

Le libere professioni rappresentano, inoltre, una componente distinta ed autonoma del mercato dei servizi professionali, poiché il servizio che esse svolgono si basa su conoscenze specifiche (non dunque generiche), di tipo scientifico.

È professionista colui che apprende (di norma in ambito universitario) i principi inerenti a un settore particolare del sapere (medicina, ingegneria, giurisprudenza, chimica, biologia, scienze economiche, veterinaria, ecc.), e li applica poi ai problemi individuali e sociali che gli vengono sottoposti.

Senza una conoscenza specifica non si ha, dunque, una professione, e il

lavoro professionale non ha ragione di essere se non come applicazione d'una tale conoscenza.

Inoltre, il lavoro professionale è naturalmente "autonomo", nel senso che non è sottoponibile a una autorità gerarchica. Ciò vale anche per le professioni che ammettono un rapporto di lavoro subordinato (il d.d.l. varato dalla Commissione Vietti prevede espressamente, al riguardo, che "i professionisti dipendenti esercitano la professione secondo le disposizioni della presente legge" e che i professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle norme deontologiche di categoria, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A.). Esiste comunque, nel-

l'effettuazione della prestazione professionale, uno spazio di autonomia intellettuale che è poi il presupposto per la stessa responsabilità del professionista.

Infine, il lavoro professionale è regolato da un'etica, che sovrintende ai rapporti tra il professionista e il cliente (o fruitore della prestazione), tra gli stessi colleghi, tra il professionista e la società nel suo complesso.

Il comportamento del professionista è guidato da un'etica che include l'insieme dei doveri tipici della categoria di appartenenza (deontologia) e lo differenzia da quello di altri operatori, perché i precetti che la costituiscono sono animati da esigenze di servizio.

Le regole deontologiche sono, quin-

di, di stretto riferimento professionale e non sono legate a ragioni di impresa. Tanto è vero che configurano violazioni disciplinari comportamenti che nei settori imprenditoriali possono rappresentare titoli di merito, quali il procacciamento della clientela, la pubblicità comparativa, il conflitto di interessi, la sostituzione non lineare di un altro soggetto. Il professionista, insomma, deve uniformare il proprio comportamento a doveri di correttezza e di lealtà che costituiscono una soglia di etica peculiare del lavoro intellettuale; doveri che non sono omologabili rispetto ad altre prestazioni anche di natura autonoma.

Dal quadro così descritto derivano conseguenze importanti anche sotto il profilo strettamente economico o, più propriamente, sotto il profilo degli effetti generali che discendono dall'effettuazione di una prestazione professionale, laddove, normalmente, nel mercato dei beni e servizi gli effetti della fornitura di essi si esauriscono nel rapporto tra il cliente e il venditore/fornitore.

Vi sono, innanzitutto, le cosiddette "esternalità". Le esternalità rappresentano vantaggi o perdite (normalmente per la società nel suo insieme) che non hanno un prezzo. Esternalità positive possono risultare, ad esempio, da scoperte scientifiche, esternalità negative da un contratto redatto malamente.

È ovvio che, di regola, servizi professionali di alta qualità comportano esternalità positive, e che opposta sarà la conseguenza di servizi di bassa qualità.

Peraltro, la domanda di servizi professionali è spesso di tipo derivato, il che significa che il loro risultato (il parere di un avvocato, il progetto di un architetto o di un ingegnere) costituisce un bene intermedio di una più lunga catena produttiva.

La qualità di tali servizi gioca pertanto un ruolo cruciale quale uno dei fattori decisivi in molti settori dell'economia di un Paese.

Ne viene, pertanto, che i professionisti servono non solo il cliente, ma forniscono anche benefici per il pubblico in genere, il che significa che la società ha un interesse particolare a mantenere ad un alto livello la qualità media delle loro prestazioni.

Per le professioni liberali si pone inoltre in maniera particolarmente acuta il problema delle asimmetrie informative, a causa della natura altamente tecnica dei servizi che i professionisti sono chiamati a svolgere.

Infatti, il cliente non può valutare la



Chiesa di pietra a Pelly Bay

qualità di tali servizi esaminandoli prima dell'acquisto (come potrebbe fare, per esempio, quando compra un abito), ma solamente dopo averne fruito.

Ancor peggio, potrebbe non essere mai in grado di comprendere fino in fondo se il professionista (un medico, un ingegnere, un architetto o un avvocato) ha fornito un servizio di alta qualità.

Ciò significa che per i professionisti – i quali determinano autonomamente quanta attenzione prestare ad un cliente – possono esservi forti incentivi verso una qualità deliberatamente più bassa al fine di risparmiare tempo o danaro, ovvero per indurre i clienti a ricorrere ulteriormente ai loro servizi senza necessità.

La conclusione che se ne deve trarre è che, al fine di contrastare gli effetti dell'asimmetria, nonché al fine di garantire externalità positive a tutta la società, è necessario un preciso e specifico livello di regolamentazione del settore, che peraltro tenga conto e assicuri il rispetto di quei caratteri autonomi e di quei connotati tipici sopra rapidamente delineati, che pure qualificano e distinguono le professioni dalle altre attività di lavoro. Qui nasce la regolamentazione ordinistica, cioè la preposizione di un ente al controllo e alla vigilanza sui professionisti e sul modo in cui esercitano la professione. E di qui la primaria funzione degli Ordini, che è la funzione disciplinare, intesa come attività volta a controllare l'effettivo rispetto di tutti gli obblighi normativi e deontologici che, nell'interesse del cliente e della collettività generale, gravano sul professionista. Questo ente, peraltro, garantisce l'autonomia del corpo collettivo dei professionisti proprio per il fatto che è costituito e diretto dagli stessi professionisti; si realizza, insomma, un caso di autogoverno della categoria, e tale modello è sempre stato considerato dall'ordinamento come il più idoneo a contemperare gli interessi della categoria con gli interessi generali.

Autogoverno, ma non arbitrio. A volte gli Ordini sono obiettivi di una polemica sterile, fondata sull'ignoranza o sull'incomprensione del loro modo di funzionamento ovvero della loro natura. Essi non sono i padroni dell'albo, ma più semplicemente ne sono i tenutari, secondo le regole stabilite dalla legge. La legge, ed essa sola, stabilisce come si entra in un albo, con quali requisiti e con quale professionalità. Questa è la grande differenza tra il modello ordinistico continentale e quello di *common law*, dove in genere le funzioni degli Ordini sono svolte da

associazioni private. E si tratta di una differenza che rende di gran lunga preferibile il nostro modello, dal momento che in quei paesi, queste associazioni ammettono o escludono i loro soci non sulla base del principio di legalità, ma in termini molto più discrezionali e liberi, conformemente allo status privatistico, come potrebbero fare un qualsiasi club o associazione. Sicché non si farebbe certo un grande passo in avanti se si importasse acriticamente un tale modello, senza avere prima maturato gli "anticorpi" culturali, o l'organizzazione sociale propria di quei paesi, la quale rende evidentemente un tale sistema tollerabile, anche se è convinzione di molti che quei modelli integrino comunque dei meccanismi più elitari e di maggiore conservazione sociale di quanto non accada oggi in Italia.

Del resto, la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, con buona pace di alcuni settori più intransigenti degli ambienti comunitari, non ha mai sostenuto la necessità di superare questo modello, ma anzi ha considerato legittime, anche in deroga al diritto della concorrenza e alla libera circolazione dei servizi, disposizioni che riguardano, tra l'altro:

- l'accesso alla professione,
- le modalità di esercizio della professione in forma societaria al fine di evitare i conflitti di interesse,
- la pubblicità,
- le esclusive di cui godono talune attività svolte dalle libere professioni,
- le tariffe professionali obbligatorie,
- l'iscrizione obbligatoria a casse di previdenza e fondi pensione.

In definitiva, l'esistenza dell'Ordine rappresenta l'esercizio del potere dello Stato di salvaguardare il diritto delle parti ad una adeguata difesa. E la sensazione di una sicura utilità dell'esistenza dell'Ordine è – secondo l'acuta analisi condotta da un valente Collega – certamente condivisa da tutti gli avvocati che si interrogano sulla loro funzione e sul ruolo che socialmente svolgono, convinti che non basta una laurea in giurisprudenza per patrocinare i diritti spesso delicatissimi di un cittadino; che la concorrenza non si esalta in un mercato privo di regole, dove invece vince chi è disponibile a qualunque compromesso; che l'esistenza dell'Ordine è garanzia per il singolo avvocato nell'esercizio della funzione processuale; che, infine, solo la giustizia disciplinare "domestica", per quanto non sempre applicata con la puntualità e il rigore necessari, può assicurare il fondamentale principio

di colleganza ed un minimo di correttezza nei rapporti con il cittadino, giacché gli avvocati sono gli unici in grado di valutare la gravità di comportamenti cui un altro giudice potrebbe non attribuire importanza o, viceversa, l'irrelevanza di fatti che altrove sarebbero ben diversamente considerati.

Ma vi è una ragione in più, oggi, per mantenere e sostenere l'Ordine. E lo stimolo ci viene da una recente risoluzione del Parlamento europeo (23 marzo 2006), ove si esplicita che (il Parlamento) "invita la Commissione a tener conto del ruolo specifico delle professioni legali in una società governata dallo Stato di diritto" dovendosi "riconoscere pienamente la funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nell'applicazione della legge, sia quando gli avvocati rappresentano e difendono i clienti in tribunale sia quando danno parere legale ai loro clienti".

In questa prospettiva viene quindi rafforzata la richiesta del Consiglio nazionale forense di prefigurare non solo una disciplina organica della professione forense, autonoma rispetto al disegno di riforma complessivo di tutte le professioni, ma anche una riserva dell'attività consulenziale a favore degli avvocati. E ciò non tanto per conservare o acquisire "privilegi" (che nessuno desidera) quanto per meglio soddisfare l'interesse generale assolto dall'avvocatura e per sottolinearne il ruolo sociale.

Se dunque la legge professionale del 1874 mirava ad uniformare il regime giuridico delle due professioni di avvocato e di procuratore, tralasciando del tutto di regolamentare la funzione di consulenza che pur aveva costituito il nerbo della prestigiosa figura del giureconsulto, così configurando normativamente solo il ruolo dell'avvocato causidico, cui riservava una privativa di rappresentanza giudiziaria, nell'attuale momento, in cui si discute della sopravvivenza degli ordini, non è inopportuno pensare ad uno statuto nuovo per il giurista che svolge un'attività senza giudice, al fine di ricuperare al controllo dell'Ordine buona parte dell'attività dell'avvocato che finora è rimasta al di fuori della normazione; appunto quell'attività generale di consulenza e di assistenza agli atti giuridici che assorbe buona parte della giornata lavorativa degli avvocati italiani.

**Alessandro Bonzo**





# LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE

Il Comitato dei Delegati della nostra Cassa Nazionale di Previdenza, in data 17 marzo 2006 ha approvato una serie di modifiche dell'attuale assetto previdenziale, optando per ora, per una riforma c.d. parametrica in considerazione dei dubbi e delle incertezze ancora esistenti sui limiti dell'autonomia degli Enti previdenziali privati.

Il Comitato ritiene infatti necessario sollecitare una modifica legislativa che attribuisca alla Cassa Forense una completa e indiscussa autonomia normativa, così da poter verificare l'opportunità di un graduale passaggio dal sistema a ripartizione ad un sistema misto, con una componente a capitalizzazione individuale.

La necessità di intervenire tempestivamente per scongiurare futuri squilibri derivanti da un eventuale rapporto negativo tra avv. attivi e avv. pensionati, per rafforzare il patrimonio e per migliorare i conti economici, derivava dall'analisi dal bilancio tecnico attuariale del 2002.

Esso prevedeva infatti che entro l'anno 2027 il saldo tecnico della Cassa sarebbe divenuto negativo e altrettanto sarebbe accaduto entro il 2029 per il saldo corrente.

Nonostante l'articolo 2, comma II, del D. Lgs. 509 del 1994 e l'articolo 3, comma XII, della Legge n. 335 del 1995, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, impongano agli Enti di Previdenza privati l'obbligo di ricondurre la stabilità delle proprie gestioni ad un arco temporale non inferiore ai 15 anni (e pertanto conferiscono agli Enti stessi la facoltà di adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico), la Cassa Forense ha rite-

nuto opportuno ricondurre la propria stabilità ad un arco temporale di almeno 30 anni e dunque è intervenuta per correggere le tendenze negative, agendo, per ragioni di equità e razionalità, sia sulle entrate, sia sulle prestazioni, così da suddividere il sacrificio necessario sul maggior numero possibile di iscritti.

Le modifiche adottate con deliberazione del 17.03.2006 sono le seguenti:

1. aumento del **contributo integrativo** sul volume d'affari IVA **dal 2% al 4%** con decorrenza dal primo gennaio 2007;
2. aumento del **contributo soggettivo**, sul reddito imponibile professionale, **dal 10% al 12%** con decorrenza dal primo gennaio 2009;
3. aumento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione **a tutta l'età lavorativa** con esclusione dei peggiori 5 anni di contribuzione ma con la garanzia del *pro rata temporis*;
4. liquidazione dei **supplementi di pensione** (ossia quella realizzata con il ricalcolo a 67 e a 70 anni) con il **metodo contributivo** invece che retributivo (rimangono esclusi coloro che saranno già pensionati di vecchiaia alla data di entrata in vigore della riforma, prevista per il 1 gennaio 2009);
5. conferma dei benefici per i giovani avvocati consistente nella riduzione al 50% del contributo soggettivo minimo per i primi tre anni di esercizio della professione, a condizione che l'iscrizione decorra prima del trentacinquesimo anno d'età e versamento per lo stesso periodo, del **contributo integrativo effettivamente incassato** non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età;
6. cristallizzazione della **pensione minima** all'importo attuale di **9.960,00 Euro** annualmente rivalutati in proporzione alla variazione media dell'indice

annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, **con esclusione di ogni collegamento automatico alla misura del contributo soggettivo minimo;**

7. aumento dal **3% al 4% del contributo di solidarietà** per gli avvocati pensionati, in attività, ultrasessantenni;
8. previsione della previdenza complementare.

**1-2.** La decisione di aumentare sia il **contributo integrativo** sia il **contributo soggettivo** obbligatorio è stata adottata su suggerimento di numerosi studi, interni ed esterni, da cui è emerso come fosse ormai assolutamente indifferibile ed ineluttabile tale misura per accrescere il patrimonio dell'Ente previdenziale.

Inoltre l'innovazione risponde all'esigenza di armonizzazione di tutti i sistemi previdenziali italiani di cui alla Legge n. 335 del 1995.

Infatti, per i lavoratori dipendenti, i contributi per la pensione sono calcolati sulla retribuzione lorda e nella generalità dei casi la percentuale totale di contribuzione dovuta è fissata al 32,7% (parte della quale è a carico dell'azienda e parte a carico del lavoratore).

Gli artigiani e i commercianti versano una contribuzione pari al 17% circa sino a 39.297,00 Euro, e al 18% oltre tale soglia, sino al tetto massimo di 65.495,00 Euro.

Per tutti i lavoratori autonomi che esercitano attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa per la quale è prevista l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, il contributo è pari al 18,20% fino ad un reddito annuo non superiore a 39.397,00 Euro (sul reddito eccedente a tale limite si applica invece l'aliquota del 19,20%).

Attualmente, in attesa dell'entrata in vigore della riforma, che deve ancora ottenere l'approvazione dei Ministeri competenti, gli avvocati iscritti alla Cassa versano un contributo soggettivo del 10% sul reddito dichiarato ai fini IRPEF fino ad un massimale che per l'anno 2006 è pari a 82.200,00 Euro, con un contributo minimo obbligatorio pari a 1.245,00 Euro.

Oltre al tetto reddituale si applica una aliquota del 3%.

Il contributo integrativo è fissato al 2% dell'intero volume d'affari dichiarato, con un minimo annuo, per il 2006, di Euro 375,00.

In totale dunque il contributo versato dagli avvocati risulta percentualmente minore di quello stabilito per le altre categorie di lavoratori:  $10\% + 2\% = 12\%$ .

Con l'entrata in vigore della riforma, invece, si raggiungerà il livello del 16% (12% di contributo soggettivo più 4% di contributo integrativo) oltre, comunque, al 3% a titolo di solidarietà sui redditi superiori al tetto pensionabile e il 4%, sempre di solidarietà, dovuto dagli ultra settantenni che proseguono l'attività lavorativa.

Se si considera che, in media, il volume d'affari è pari a 1,5 il reddito IRPEF, ad ogni punto percentuale di contributo soggettivo corrisponde un punto e mezzo di contributo integrativo e dunque, con la riforma, anche i professionisti iscritti alla Cassa Forense arriveranno a versare circa il 18% del reddito IRPEF, armonizzandosi così con il sistema generale.

A regime, queste modifiche porteranno ad introiti contributivi maggiori di circa il 40% rispetto agli attuali versamenti contributivi.

**3.** Agiscono invece sul piano delle uscite previdenziali, sia l'aumento del **periodo di riferimento**, esteso a tutta la vita lavorativa con la sola esclusione dei peggiori 5 anni di contribuzione, sia l'introduzione del criterio di **calcolo contributivo** per la liquidazione dei supplementi di pensione.

Il primo intervento consentirà una progressiva contrazione dei nuovi trat-

tamenti pensionistici per un 10-11% circa, portando certamente più equità al sistema, stabilendo una più stretta relazione tra prestazione pensionistica ed evoluzione reddituale.

**4.** La seconda modifica, sulla leva delle uscite costituisce, invece, l'esercizio parziale della facoltà di cui al comma XII dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, in virtù della quale "*... gli Enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo, definito ai sensi della presente legge.*"

In applicazione del principio del *pro rata temporis*, gli avvocati già pensionati alla data di entrata in vigore della riforma saranno esclusi da detta modifica.

L'adozione del calcolo contributivo per i supplementi di pensione ridurrà all'incirca della metà il supplemento stesso e forse minimamente potrà favorire l'ingresso dei giovani nella professione, poiché la contrazione del supplemento potrebbe indurre gli avvocati che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia a cessare definitivamente l'attività lavorativa.

**5.** Ai giovani professionisti viene confermato il beneficio della riduzione al 50% del contributo soggettivo minimo per tre anni, purché l'iscrizione avvenga entro i 35 anni di età.

Viene inoltre esteso, anche ai giovani avvocati, per i primi tre anni di attività (sempre entro il compimento del trentacinquesimo anno di età) il beneficio del versamento del contributo integrativo effettivamente incassato, agevolazione inizialmente prevista per i soli praticanti avvocati con patrocinio.

**6. La cristallizzazione della pensione minima** con sganciamento dal contributo minimo, con la sola garanzia dell'adeguamento ISTAT annuale, è stata invece decisa nell'intento di adeguare, in futuro, la contribuzione minima alla prestazione previdenziale di base, così armonizzandola al sistema generale.

Con questa misura si è inteso scollegare la pensione minima garantita al contributo minimo versato. Oggi, infatti, la prestazione pensionistica minima

non può essere inferiore ad otto volte il contributo minimo, pari a 1.245,00 Euro.

Nel futuro il minimo di pensione rimarrà fisso a 9.960,00 Euro (salva la rivalutazione ISTAT), indipendentemente dall'aumento annuale e progressivo del contributo minimo.

**7.** La logica dell'equità intergenerazionale ha invece suggerito l'aumento del contributo di solidarietà, dal 3 al 4%, dovuto dagli ultra settantenni che continuano ad esercitare la professione: i titolari di pensione e coloro che lo diventeranno a breve sono infatti tra coloro che maggiormente hanno beneficiato e beneficeranno dell'alto tasso di sostituzione conseguente al sistema di calcolo retributivo della pensione.

Si tratta di una misura modesta che risulta comunque significativa per il messaggio implicito contenuto in relazione a quel patto intergenerazionale a cui si è accennato sopra.

**8.** Infine, la delibera del Comitato ha inserito, tra le prestazioni erogate dalla Cassa Forense, anche la pensione complementare, che merita un discorso a parte per l'importante ruolo che sta assumendo nello schema generale della previdenza nazionale.

Recentissimamente, ed esattamente il 06.10.2006, il Comitato dei delegati ha approvato a larga maggioranza l'adesione della Cassa Forense alla Fondazione ADEPP.

Si tratta di un altro fondamentale ed importante passo in avanti per l'istituzione di quel c.d. "secondo pilastro" previdenziale che, affiancandosi al primo (previdenza di base) porterebbe alla creazione di quel sistema misto in grado di permettere alla Cassa di garantire ed addirittura migliorare il sistema pensionistico, sia a favore degli iscritti attuali sia, soprattutto, a quelli delle future generazioni.

Sulla previdenza complementare spero di poter presto ritornare con lo spazio che l'argomento merita di avere.

**Pietro Cecchin**

#### Note

1) L'entrata in vigore della "riforma", nel suo complesso, dipende dall'approvazione della delibera di modifica del Regolamento Generale della Previdenza, da assumere, di concerto, da parte dei ministeri del Lavoro, Economia e Giustizia.

Qualora l'approvazione avvenga ancora entro l'anno corrente, resteranno ferme le date indicate nell'articolo.

In caso contrario, l'entrata in vigore delle singole disposizioni slitterà di un anno.

2) Tutti e quattro i delegati del Piemonte (avv.ti Umbertini, Lesca, Casavecchia, Cecchin) hanno approvato, in data 17.03.2006 la "riforma previdenziale" così come sopra delineata.



## Notizie e commenti

# DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE

*A seguito del bando di assegnazione della biblioteca privata del Consigliere di Corte d'Appello Dott. Paolo Dorigo a un giovane e meritevole avvocato (età inferiore a 35 anni - assenza di sanzioni disciplinari), hanno partecipato 22 candidati e in data 09/10/2006 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino l'avv. Luca Jeantet è stato designato a ricevere la donazione.*



Gli avvocati torinesi ringraziano del dono. Il Consigliere dott. Dorigo, qui sopra ritratto con il giovane vincitore



## DALL'AULA DELLA CORTE DI APPELLO IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO DEI NUOVI AVVOCATI IL 6 NOVEMBRE 2006

**T**ra i doveri dell'avvocato, che voi oggi vi siete impegnati a rispettare con il giuramento, risalta tra tutti quello di fedeltà. Fedeltà significa rispettare scrupolosamente la posizione del proprio assistito ed evitare di arrecargli in qualsiasi modo pregiudizio. Rientra in questo dovere anche la riservatezza, per cui l'avvocato non deve servirsi delle notizie conosciute dal cliente per fini di interesse personale.

La legge penale tutela il dovere di fedeltà dell'avvocato contemplando il delitto di patrocinio infedele, commesso dal patrocinatore che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata davanti all'Autorità giudiziaria. Oltre alle violazioni del dovere di fedeltà sanzionato penalmente vi è tutta un'area di comportamenti dell'avvocato che, pur non rilevanti come delitto, debbono essere accuratamente evitati. Si tratta di quelle situazioni che pongono l'avvocato in una situazione anche solo potenziale di conflitto di interessi con la parte assistita. Anche se il reato di patrocinio infedele non ricorre quando non si arreca nocumento alla posizione della parte assistita, tuttavia occorre evitare ogni situazione di potenziale conflitto, perché essa offusca il dovere di fedeltà. Fedeltà implica rispettare fino in fondo l'incarico affidato, mantenendo le promesse e gli impegni liberamente assunti con l'assunzione del mandato. Fedeltà non significa tuttavia ricevere ordini dal cliente, piegarsi ai suoi desideri o ai suoi comandi allo scopo di accondiscenderlo, vuoi per interesse vuoi per timore, sia esso del tipo revenzionale nei confronti del cliente dal colletto bianco, sia esso addirittura di tipo fisico nei confronti del cliente prepotente orbitante nell'area della criminalità organizzata. Infatti, al principio di fedeltà verso il cliente va accostato il principio di fedeltà verso l'ordinamento giuridico, meglio, verso la giustizia, alla cui realizzazione l'ordinamento giuridico è orientato.

Contro certe posizioni talora estremistiche che vogliono fare dell'avvocato un soggetto quasi *legibus solutus*, esclusivamente proteso a realizzare l'interesse del cliente anche violando la legge, vale ricordare che l'avvocato deve conservare, nel rispetto del dovere di fedeltà verso il proprio incarico, la fedeltà verso i principi, etici e costituzionali, che stanno a fondamento della nostra società. Si comprende in questo modo che il dovere di fedeltà è un aspetto importante della virtù della giustizia. La fedeltà non si esaurisce nell'adempimento burocratico delle prestazioni fissate dagli Ordini professionali, né nell'esecuzione dei "comandi" del cliente. Essa è una virtù, prima di essere un dovere, che implica una gran-

de energia morale, intrisa di fiducia, di pazienza, di spirito di servizio e di attenzione verso il valore pieno della giustizia nelle relazioni umane.

Non sempre la richiesta di un cliente rivela un autentico bisogno di giustizia. Talora esprime una intenzione sopraffattoria, elusiva di doveri umani fondamentali. In queste situazioni l'avvocato fedele non è chi si precipita a eseguire l'indicazione del cliente come se fosse un ordine, ma chi gli spiega che, oltre all'interesse particolare, vi sono altri beni che meritano di essere rispettati. E l'avvocato fedele è capace anche di rinunciare al mandato, quando il cliente tende a imporgli come datore di ordini che violano intrinsecamente il principio di giustizia e i diritti degli altri: diritti che l'avvocato deve saper riconoscere come fondativi di tutta l'esperienza giuridica.

**Mauro Ronco**



Artigianato eschimese



Dalla fondazione

## AVVOCATI IN FESTA

### Anniversario della Fondazione Croce

“Oggi 29 Settembre...”, così comincia una vecchia notissima canzone.

Quest’anno per noi avvocati la data ha coinciso con la festa del primo anniversario della Fondazione Croce.

I previdenti organizzatori avevano indicato l’ora di inizio per le 19,00 ben conoscendo la usuale... puntualità di noi avvocati per queste manifestazioni.

Il nostro quarto d’ora, anche non accademico, dura ben di più.

Probabilmente anche chi regge il timone della meteorologia si è reso conto dell’importanza dell’avvenimento, dal momento che ci ha regalato una serata quasi estiva.

Tale circostanza ha consentito di lasciare aperte tutte le finestre e i balconi e ha offerto ai partecipanti l’opportunità di rendersi conto del mirabile contesto cittadino in cui sono inseriti i locali della Fondazione.

Per la serata erano state apportate delle variazioni ai normali usi dei vari locali.

La sala ristorante fungeva da sala “da ballo”; nella parte iniziale, da entrambi i lati, era stato posto un sontuoso buffet, con le varie specialità preparate dallo “chef” del ristorante; nell’austera sala degli arbitri vi era un secondo buffet.

La sala retrostante il bar era stata preparata con dei tavoli per chi desiderava cenare con più calma e conversare con gli altri commensali.

All’arrivo, terminate le scale, si era accolti dalla sempre gentile

responsabile del ristorante, signora Pandolfi; attratti, poi, dalla musica che si udiva, istintivamente ci si dirigeva nel salone.

Condotti dal suono si notava immediatamente la composizione dell’orchestra: quattro ragazze, la cui bellezza ed eleganza era pari alla bravura.

A loro fianco un giovane musicista con tutta l’attrezzatura per musica più moderna.

Immersi in questa piacevole sensazione sonoro-visiva si era accolti dal Presidente della Fondazione e dai colleghi più puntuali.

Pian piano, alla spicciolata sono arrivati l’attuale Presidente del Consiglio dell’Ordine e i suoi due predecessori, altri membri del Consiglio, i componenti del Consiglio della Fondazione e tutti gli altri colleghi.

Nel frattempo, i presenti consumavano il rito dell’aperitivo e dei consueti saluti.

Nella stupenda cornice dei locali della Fondazione risaltava l’eleganza dei colleghi (diversi erano in smoking), ma soprattutto quella delle numerose colleghe.

Probabilmente, al primo impatto, qualcuno avrà pensato che sarebbe stata una serata alquanto formale, forse anche un pochino noiosa... ma si sbagliava di grosso.

Rotto il ghiaccio con un valzer dai coniugi Preve si assisteva all’immediato arrivo sulla “pista” di altre coppie che divenivano, via via, sempre più numerose.

Vi era poi un continuo cambio di

dame e cavalieri poiché – per par condicio e pari opportunità – gli uni e le altre formulavano richieste al partner scelto per quel ballo.

La circostanza aveva un benefico effetto anche sui più restii a “scendere in pista” poiché non osavano rifiutare il pressante invito, della dama o del cavaliere, per non rischiare di esservi letteralmente trasportati.

Inizialmente la musica era veramente “gattopardesca” come annunciato: valzer viennesi di vario tipo (lenti, più veloci), qualche tango.

Successivamente, per consentire alle orchestrali di riposare, è entrato in scena il “maschietto” con musiche Anni ‘70 che hanno lasciato per un attimo la pista vuota (si palpava la titubanza nell’affrontare in “pista” il cambio di musica).

Tale situazione di stallo è, tuttavia, durata pochissimo, poiché, sulla spinta di qualche volenteroso, la pista si è, in breve tempo, riempita.

Si è passati dal twist, al samba, al rock’n roll, in un crescendo di disinvoltura (al punto che ho sentito profetire da qualcuno la frase: “speriamo che tutta ‘sta roba non finisca su *la Paziienza*”), culminato nella formazione del classico “trenino”.

Nell’alternarsi della musica (una mezz’oretta suonavano le orchestrali, la successiva il maschietto) vi è stato un turbinio di coppie che cambiavano quasi ad ogni ballo: credo che tutti abbiano ballato con tutte.

Non poteva poi mancare il classico ballo di gruppo, un hulli gulli di casa nostra che ha elettrizzato tutto il gruppo dei frenetici ballerini: anche chi non vi si era mai cimentato, lo ha fatto, seguendo gli altri.

Non avrei voluto fare nomi per non rischiare di dimenticare qualcuno, ma non posso (non me ne voglia qualcuno che non ho menzionato, con il quale mi scuso).

Non posso, infatti, passare sotto silenzio il portamento del presidente Rossomando (ricercatissimo e conteso) nel valzer, l'affiatamento dei coniugi Foti, l'originalità del "senatore" Zancan che migliorava notevolmente le sue prestazioni quando a guidare la coppia erano le sue dame, l'eleganza dei coniugi Amerio, il coraggio dei coniugi Preve (cui va il plauso di aver dato inizio alle danze), la spigliatezza del

collega Napoli che ha dato un ottimo esempio di partecipazione.

E che dire delle colleghe: per esperienza personale posso segnalare la leggerezza della Vigliani, la classe della Borgna, l'eleganza della Facchini, l'ecclettismo elettrizzante della Malerba, la leggiadria della Marcone, ecc.

Erano presenti anche alcune persone invitate da colleghi che sono rimaste stupite e direi anche un po' affascinate, nel notare che famosi, seri e preparati principi del Foro torinese possono "buttarsi" sulla pista da ballo e non sfigurare, anzi...

Mi aspettavo di vedere un numero maggiore di colleghi giovani; i pochi presenti hanno dato un grande contributo allo sviluppo delle danze e alla movimentazione della serata: speciale menzione va alla giovane, simpatica e attraente moglie del col-

lega Amerio Junior che ha preso in mano le redini della sala quando sono cominciate a risuonare le note dei Queen.

Credo che i giovani siano stati dissuasi dalla convinzione che la serata non sarebbe stata all'altezza delle loro aspettative.

Se avessero partecipato certamente avrebbero mutato parere.

Confido in una loro presenza massiccia per le prossime analoghe iniziative della Fondazione, cui potranno dare un contributo rilevante.

Un grazie veramente di cuore ai membri del Consiglio della Fondazione sia per l'ottima serata che sono stati in grado di organizzare, sia per il continuo lavoro che affrontano, con impegno e sacrificio, giorno per giorno, e un arrivederci a presto...

**Vito Di Luca**





Dalla WIPO

# LA MATERIA DEL “GEISTIGES EIGENTUM” O “PROPRIETÀ INTELLETTUALE”

Mentre l'economia all'inizio del XX secolo era caratterizzata da macchine a vapore, ai giorni nostri il XXI secolo si presenta come *knowledge-economy*. Con mercati globali – sempre più vicini e agili – insieme all'aumento della gamma di prodotti o servizi (simili o sostituibili) a disposizione sul mercato, la materia della “Proprietà Intellettuale” ha conquistato sempre più attenzione da parte di tutti i partecipanti del mercato.

Tale attenzione aumenta in modo ancor più considerevole in tempi di un declino economico con elevata competizione per le quote del mercato. Gli investimenti intrapresi per l'immagine dell'attività, i marchi, le innovazioni ed il *know-how*, in fondo stabiliscono o costituiscono la base del successo di un'attività commerciale, diventando a loro volta elementi commerciabili, grazie ai quali si è in grado di distinguere i propri prodotti o servizi da altri o addirittura di escludere concorrenti dal partecipare ai vantaggi commerciali così raggiunti. Siccome ogni impresa osserva il *return of investment*, vi è la necessità e la volontà da parte degli imprenditori di proteggere la propria posizione così acquistata sul mercato il più a lungo possibile.

L'aumento dell'importanza – o meglio dell'attenzione – che tali diritti attirano sono facilmente deducibili dall'aumento delle iniziative legislative in materia: infatti, i legislatori europei hanno proceduto ad una nuova codificazione della proprietà intellettuale, e per esempio, in Italia, anche alla creazione di nuove competenze funzionali giudiziarie in materia. Tali iniziative sono motivate per incoraggiare lo sviluppo tecnologico a titolo della conces-

sione di diritti esclusivi e difendibili, ovvero, la proprietà intellettuale. Non solo la concessione, ma anche l'efficacia, dei diritti viene garantita creando presso i tribunali sezioni specializzate che assicurano soprattutto la veloce ed efficace difesa della proprietà intellettuale (come accade, per esempio, presso le sezioni specializzate nei tribunali tedeschi).

Come tutte le materie anche la Proprietà Intellettuale è sottoposta all'evoluzione, sia dovuta alla globalizzazione e alle conseguenti tendenze di unificare o armonizzare le regole esistenti per la necessità di utilizzare ma anche difendere la propria “proprietà” nei mercati, sia con riferimento al bisogno di non perdere di vista il *balance of interests* per evitare una protezione sproporzionata che abbia poi il risultato di impedire gli sviluppi tecnologici.

Il *Master of Laws-program* dell'Università di Torino e della World Intellectual Property Organisation, sotto la direzione del prof. Marco Ricolfi, che è ormai alla sua sesta edizione è dedicato esclusivamente alla Proprietà Intellettuale. Sempre aggiornato alle esigenze ed alle tendenze nazionali ed internazionali, il Master offre ai partecipanti l'opportunità di approfondire ed ampliare le proprie conoscenze e di contribuire con le proprie esperienze pratiche nella materia. Grazie alla curata selezione dei professori, relatori, di esercitazioni pratiche dei partecipanti – tutti professionisti diversamente collegati con la materia dell'*intellectual property* come Professori, Legali o Ricercatori provenienti da tutte le nazioni – viene raggiunto un eccezionale livello di studio, ambien-

te e discussione che garantisce il successo del programma. Lo scopo ambizioso è non solo di approfondire e aumentare la capacità professionale ma, allo stesso tempo, di rivalutare e conoscere il diritto, i suoi limiti, nonché i rischi collegati all'interpretazione della Proprietà Intellettuale sotto ogni profilo e da ogni punto di vista.

La prima fase del Master assicura, tramite un programma di studio a distanza, che i partecipanti raggiungano un livello di conoscenza uniforme delle materie oggetto degli studi del Master. Frutto di questa prima fase di “addestramento” ed aggiornamento delle conoscenze in merito è la seconda fase, caratterizzata da lezioni, relazioni e seminari con un profondo e sostanziale avvicinamento alla materia e ai problemi pratici ad essa collegati.

Siccome i partecipanti sono stati portati o si sono ritrovati a un alto livello di istruzione, l'effetto pratico è immediato: vi è un intenso scambio e sviluppo delle proprie esperienze e opinioni con i vari relatori e partecipanti. Il programma si conclude con la realizzazione di un *Master-paper* partendo dalla progettazione e ricerca nella seconda fase, finalizzandosi nell'ultima fase del programma.

Grazie alla generosa offerta dell'Ordine degli Avvocati di Torino, che ogni anno concede una borsa di studio, un giovane collega può avvalersi della possibilità di partecipare a questo programma impegnativo senza andare incontro a difficoltà economiche risultanti dalla temporanea assenza dalla sua regolare attività professionale.

Hendrik Westhelle



Dall'Università

# PROGRAMMA DI PRESIDENZA NEL TRIENNIO 2006-2009

Il mio programma per la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza nel prossimo triennio si incentra su alcune linee direttive, che possono essere così sintetizzate:

## 1) Apertura della Facoltà alle Istituzioni.

È un'apertura che si deve manifestare sempre più intensamente nel dialogo con le Istituzioni non soltanto politico-rappresentative, ma anche con gli Ordini professionali (avvocati, commercialisti, Notai), le Università soprattutto quelle dell'Italia nord-occidentale e le istituzioni culturali (Accademia delle scienze, Istituto di Studi Europei, Fondazione Croce). A tal proposito, il congresso annuale di Facoltà potrebbe essere un momento importante di questo dialogo.

## 2) Programmazione triennale di impiego delle risorse economiche ed umane.

È necessario che la gestione economica della Facoltà non resti una prerogativa del Centro di gestione autonoma ma sia portata a conoscenza di tutte le componenti del Consiglio.

Relativamente alle risorse umane, il cambio generazionale che si prospetta in un futuro non lontano deve essere adeguatamente preparato. È necessario, pertanto, poter contare sulla disponibilità di giovani ricercatori capaci di un futuro accademico.

## 3) Rafforzamento della dimensione sovrastatale dei rapporti di Facoltà.

Interlocutrici prioritarie di questo programma debbono essere le Università degli Stati aderenti all'Unione Europea, in un rapporto di vicendevole scambio.

Allo scopo, merita di proporre e pubblicizzare contributi e borse di studio per gli studenti che intendono svolgere tesi di laurea all'estero oppure *stages* o corsi estivi di approfondimenti presso Facoltà di altri Stati che hanno previsto accordi con la nostra Facoltà.

Positiva conseguenza di tale rafforzamento può essere l'incremento dello spazio formativo volto allo studio del diritto comparato ed europeo anche negli studi *post lauream* (come, ad esempio, il Master in Giustizia penale europea che proprio nel 2007 prenderà avvio ed il Master in diritto della proprietà intellettuale – WIPO in corso già da alcuni anni).

## 4) Aspetti organizzativi della Facoltà.

### 4.1) Formazione di un Esecutivo di Facoltà.

Nell'Esecutivo – organo che è stato subito istituito – le specifiche competenze possono cooperare all'azione della presidenza, sia riguardo all'organizzazione ed alla didattica, sia alle politiche culturali, secondo un ragionevole criterio di ragionevole rotazione, che consenta a quanti lo desiderano di operare con spirito di servizio.

### 4.2) Funzionamento dei Consigli.

Potrà giovare al funzionamento della Facoltà distinguere i Consigli dedicati all'espletamento di questioni burocratiche da quelli di carattere programmatico, come pure la preventiva indicazione di un calendario dei giorni di seduta.

## 5) Servizi per gli studenti.

### 5.1) Orientamento.

Occorre continuare e rafforzare l'e-

splorazione del livello di preparazione culturale delle matricole, utilizzando anche i dati disponibili presso le segreterie circa l'ordine di studi dal quale provengono.

È necessario ampliare le possibilità formative non solo per avvocati, magistrati e notai, bensì anche per quanti sono destinati ad operare da giurista nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese, secondo le esigenze specifiche di questi settori.

Sarà interessante svolgere un'indagine conoscitiva su quale collocazione professionale hanno avuto i nostri laureati nel decennio 1993-2003.

### 5.2) Comunicazione.

L'utilizzo più intenso della comunicazione informatica può supplire al *deficit* di notizie sui vari aspetti organizzativi: parrebbe opportuno, pertanto, sostenere lo sviluppo di uno strumento informativo (*newsletter*) che informi gli studenti su tutte le novità della Facoltà.

Più in generale, è opportuna una pubblicazione annuale di consuntivo circa quanto la Facoltà ha fatto nell'anno sul piano culturale e didattico, da diffondere in ambienti esterni alla Facoltà stessa ed all'estero per pubblicizzare maggiormente le molte attività che ivi si svolgono.

### 5.3) Postazioni di studio e informatiche.

Stante il non adeguato numero (complessivamente 132 posti nelle sale lettura A-B della Biblioteca Ruffini e 12 postazioni computer), risulta necessario concentrare le risorse economiche all'ampliamento di queste strutture.

Sergio Vinciguerra



Si segnala che la Facoltà di Giurisprudenza, nell'ambito della formazione post lauream, ha istituito un **Master in Giustizia penale europea (aspetti giuridici, criminologici e politici negli Stati dell'UE)** diretto dal Preside della Facoltà, prof. Sergio Vinciguerra. Le lezioni verranno tenute, oltre che dai componenti del Comitato scientifico (tra cui due funzionari della Commissione Europea), da docenti universitari francesi, tedeschi, spagnoli e inglesi. Le lezioni si svolgeranno presso le strutture della Facoltà a partire dal 2.3.2007 fino al 25.7.2008. L'impegno è concentrato in due mezzogiornate la settimana (venerdì pomeriggio e sabato mattina). Il costo del Master è di EURO 1.500. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all'Avv. Antonio F. Morone ([antonio.morone@unito.it](mailto:antonio.morone@unito.it) – 339.8411313).

Su indicazione dell'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza, si ricorda che è stato indetto un master in *Giustizia Penale Europea* e qui di seguito si riporta l'indicazione del Comitato Scientifico e delle lezioni.

## COMITATO SCIENTIFICO

Docente	Struttura di appartenenza	Ruolo
Prof. Avv. Sergio Vinciguerra	Fac. Giurisprudenza Torino	Professore ordinario di diritto penale e Preside della Facoltà di Giurisprudenza - Coordinatore del Master
Prof. Mario Chiavario	Fac. Giurisprudenza Torino	Professore ordinario di diritto processuale penale
Prof. Andrea Comba	Fac. Giurisprudenza Torino	Professore ordinario di diritto dell'UE
Prof. Avv. Francesco Dassano	Fac. Giurisprudenza Torino	Professore ordinario di diritto penale
Prof. Paolo Ferrua		Professore ordinario di diritto processuale penale
Prof. Rosanna Gambini Musso	Fac. Giurisprudenza Torino	Professore straordinario di diritto processuale penale
Prof. Avv. Carlo Federico Grosso	Fac. Giurisprudenza Torino	Professore ordinario di diritto penale
Prof. Claudio Sarzotti	Fac. Giurisprudenza Torino	Professore straordinario di sociologia giuridica
Prof. Avv. Metello Scaparone	Fac. Giurisprudenza Torino	Professore ordinario di diritto processuale penale
Prof. Alessandra Rossi	Fac. Giurisprudenza Torino	Professore associato di diritto penale
Dott. Luigi Soreca Direzione Generale Libertà - Sicurezza - Giustizia dell'Unione Europea	Unione Europea	Head of Unit strategic policy, evaluation and institutional affairs
Dott. Lorenzo Salazar Direzione Generale Libertà - Sicurezza - Giustizia dell'Unione Europea	Unione Europea	Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Per informazioni: Biblioteca Ruffini, C.so S. Maurizio n. 24 Torino  
 Stanza n. 12 - lun. mart. merc. ore 15,00 / 17,00  
 Avv. Antonio F. Morone (Cell. 339.8411313 - E-mail: [antonio.morone@unito.it](mailto:antonio.morone@unito.it))

## INDICE - SOMMARIO

- I. Introduzione al Master: premesse criminologiche (2-16 marzo 2007)
- II. La giustizia penale nelle fonti dell'UE (17-31 marzo 2007)
- III. Il contrasto al crimine nell'esperienza statale
  - (A) Diritto penale: sistemi a confronto
    1. Le fonti (13-28 aprile 2007; 4-5 maggio 2008)
    2. Modelli di federalismo penale in Europa (11-26 maggio 2008)
    - 3-4. Dinamica della norma penale nel tempo e nello spazio (8-9 giugno 2007)
    5. L'elemento psichico del reato (16-30 giugno 2007)
    6. Forme di manifestazione (6-28 luglio 2007)
    7. Il sistema sanzionatorio (7-8 settembre 2007)
    8. Le organizzazioni criminali (14-29 settembre 2007)
    9. False comunicazioni sociali (5-14 ottobre 2007)
    10. Reati fallimentari (20-27 ottobre 2007)
    11. La responsabilità penale degli enti (9-30 novembre 2007; 1-14 dicembre 2007)

(B) Processo penale: sistemi a confronto intorno a taluni temi della “politica del processo” (titolarità ed esercizio dell’azione penale; rapporti tra le fasi del procedimento; regole probatorie; coercizione; varianti endoprocessuali e alternative al processo; impugnazioni)

(18 gennaio 2008 - 4 aprile 2008)

IV. La collaborazione fra gli Stati nella giustizia penale (5 aprile 2008 - 17 maggio 2008)

V. Le Corti sovranazionali operanti in Europa

(A) La Corte europea dei diritti dell’uomo (24 maggio 2008 - 13 giugno 2008)

(B) Il Tribunale per l’ex Jugoslavia (14-20 giugno 2008)

(C) International Criminal Court (27 giugno - 5 luglio 2008)

(D) La Corte di Giustizia dell’UE (11-12 luglio 2008)

I Verifica 25 maggio 2007

II Verifica 12 gennaio 2008

III Verifica 19 luglio 2008

Tesi finale (discussione) 25 luglio 2008

Inglese giuridico: 31 marzo 2007; 20 aprile 2007; 15 giugno 2007; 7 luglio 2007; 22 settembre 2007; 12 ottobre 2007; 10 novembre 2007; 15 dicembre 2007; 23 febbraio 2008; 14 marzo 2008; 10, 23 maggio 2008; 7, 21 giugno 2008; 5, 18 luglio 2008.

**Sergio Vinciguerra**



La sacra famiglia nella inculturazione artica



Dalle meditazioni di un avvocato

## LA VITTIMA DEL REATO, IL PROCESSO PENALE, L'AVVOCATO

È un momento singolare per il processo penale.

Si assiste sempre più di frequente a interventi indirizzati non tanto a fornire al nuovo impianto codicistico un contributo organico, quanto a soddisfare l'esigenza dello snellimento ad oltranza del rito, nella ricerca – ogni volta – dell'ennesimo rimedio all'endemico sovraccarico degli Uffici.

Tra le varie voci relative a scelte che coinvolgono interessi fondamentali dei soggetti del processo, vi è quella che pone in discussione la presenza della parte civile, con l'obiettivo di raggiungere un più perfetto equilibrio tra le posizioni processuali e nella convinzione che i diritti a questa riconosciuti altro non siano che strumento di un'anacronistica vendetta privata.

Il ruolo della persona offesa/parte civile ed il suo peso determinante nell'iter di formazione della sentenza possono essere valutati dal punto di osservazione privilegiato del difensore, che ad essa si affianca dal primo momento della vicenda processuale.

\*\*\*

Premettiamo un rapido esame delle norme.

L'impianto inquisitorio del vecchio codice "Rocco" mal tollerava l'idea di un protagonismo accusatorio della persona offesa nell'accertamento della verità.

Alla "vittima" del reato si riconoscevano, essenzialmente, il potere di proporre querela e una serie di facoltà di sollecitazione istruttoria condensate nell'abrogato art. 306, che al suo interno conteneva la sintomatica precisazione: "L'esercizio di questa facoltà non conferisce alla predetta persona alcun altro diritto nel procedimento". Il Giudice istruttore, dal canto suo, aveva la possibilità di sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi era indicato come "reo".

Si può affermare che nell'ordinamento previgente, caratterizzato nella

fase di indagine dalla predominanza degli organi inquirenti, l'intervento dell'offeso dall'illecito penale fosse contenuto nel ruolo di semplice cooperazione all'attività di questi ultimi.

Un significativo rafforzamento della posizione in esame avviene con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura.

In termini soggettivi ne viene estesa la portata attraverso la creazione di due nuove figure cui viene attribuito lo stesso trattamento processuale: i prossimi congiunti della persona offesa "*deceduta in conseguenza del reato*" e gli "*enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato*".

Viene inoltre ampliata la sfera di operatività della presenza della "vittima" nel processo: alla possibilità di presentare memorie e indicare elementi di prova si accompagna l'esercizio di una serie di diritti e facoltà "*espressamente riconosciuti dalla legge*". Fra essi, vediamo in particolare: quello di ricevere avviso nel caso di accertamento tecnico non ripetibile, di chiedere al PM di promuovere l'incidente probatorio e di partecipare o assistere alla relativa udienza, di formulare opposizione alla richiesta di archiviazione, di ricevere il decreto che dispone il giudizio o di citazione a giudizio.

Fondamentale, comunque, la previsione della possibilità di nominare un difensore che eserciti tali diritti e facoltà. L'avvocato da subito affianca il soggetto offeso, lo rende edotto della valenza della condotta di reato subita, documenta, descrive e valuta il danno, interviene verso i soggetti obbligati a risarcire, accompagna in tutta la vicenda processuale il proprio assistito, dapprima nella veste di difensore della persona offesa e subito dopo come patrono della parte che chiede la riparazione del danno.

\*\*\*

Il soggetto offeso può dunque inter-

loquire e contraddire – nella veste di "accusatore privato adesivo" – in una logica di normale antagonismo nei confronti dell'indagato/imputato.

La sua attività nel processo (che, personalmente e mediante l'opera del difensore, reca un contributo fondamentale all'accertamento dei fatti prima ancora di esplicitare una richiesta di riparazione del torto) ne condiziona sicuramente l'esito, con inevitabili ripercussioni sulle concrete possibilità di risultato nella successiva separata sede civile.

L'opposizione alla richiesta di archiviazione inoltre, è strumento fondamentale a contrastare, nella fase delle indagini, scelte del Pubblico Ministero riduttive o non adeguatamente istruite o motivate; essa, attraverso adeguata difesa, suggerisce sviluppi e approfondimenti delle indagini indicando i relativi elementi di prova.

La costituzione di parte civile è naturale e fisiologico sviluppo della presenza della persona offesa, il cui contributo al processo – abbiamo visto – è tutt'altro che marginale.

E gli effetti della costituzione sono anch'essi di non poco conto.

La norma del rito attualmente prevede la facoltà, per il difensore dell'imputato, di esaminare/controesaminare la persona offesa-teste; quest'ultima, costituita parte civile, potrà disporre dell'ausilio, in dibattimento, di un proprio avvocato, così trovandosi esposta in minor misura alla naturale difficoltà del momento: l'attività di contenimento nei confronti di eventuali domande inammissibili o volte semplicemente a confondere il testimone, prima ancora di essere spiegata dal Giudice, sarà stimolata dal patrono di parte civile.

È indubitabile dunque l'importanza di tale presenza, in particolar modo in quei procedimenti in cui quasi tutto è rimesso a chiarezza e completezza nella ricostruzione del fatto da parte della "vittima" del reato.

La parte civile, se costituita prima del dibattimento, può inoltre indicare e citare propri testi, così rafforzando l'azione del Pubblico Ministero ma anche diversificando – nella particolare prospettiva risarcitoria – il panorama probatorio.

Quando il Giudice pronuncia sentenza di condanna, se vi è costituzione può, oltretutto liquidare il danno (il che non di rado avviene nelle ipotesi di procedimenti per imputazioni modeste) assegnare una somma provvisoria in relazione alla quantità di esso ritenuta comunque provata. Il capo di sentenza relativo è immediatamente esecutivo, e la sua attivazione costituisce spesso una prima e più veloce fonte di ristoro – se pur parziale – del pregiudizio sofferto.

Non può dimenticarsi che già l'immissione nell'ordinamento della possibilità dei riti alternativi, nel contrarre genericamente le opportunità di approfondimento fornite dalla celebrazione del processo ordinario, ha fatalmente limitato il campo di intervento della persona offesa dal reato.

In concreto, poi, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti se vi è costituzione di parte civile, *"il giudice non decide sulla relativa domanda"*, limitandosi a condannare l'imputato al *"pagamento delle spese sostenute dalla parte civile"*. Così, la prassi di subordinare all'avvenuto risarcimento del danno (o quantomeno all'avvio di attività riparatorie), il consenso a un patteggiamento favorevole, se consente di recuperare – almeno in parte – qualche possibilità di tutela delle ragioni del danneggiato, finisce per scontrarsi con una disciplina che prevede espressamente che il patteggiamento possa avvenire anche nell'ipotesi di mancato risarcimento della parte civile, tanto che ai fini dell'accoglimento della richiesta di pena la giurisprudenza ritiene ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero motivato esclusivamente con tale evenienza.

Il dibattito sulla presenza della parte civile nel processo penale suggerisce, dunque, un richiamo forte alla valutazione ben ponderata degli interessi in gioco: occorre cioè allontanare la tentazione di ricercare soluzioni superficiali dettate semplicemente dalla logica dell'emergenza.

Il legislatore non può fare a meno di sentire la voce di chi quotidianamente opera nel processo; particolarmente irrinunciabile è quella del difensore, interpellato dal cittadino per ottenere la soddisfazione del legittimo bisogno a veder irrogata una pena giusta o riparata la conseguenza di un reato.

L'Avvocatura, più di ogni altro protagonista del processo, deve suggerire o sconsigliare le scelte legislative dalla posizione centrale di chi, dall'inizio e dall'interno, condivide l'azione della parte da lui rappresentata.

In un momento in cui il ruolo del difensore subisce l'offesa di una riduttiva valutazione mercantile, nella noncuranza dell'altezza del servizio recato alla richiesta di giustizia e della funzione sociale (costituzionalmente rilevante) svolta nell'assistenza del cittadino, ciò che può giovare alla perfezione delle regole è, invece, un'attenta valutazione delle posizioni processuali attraverso il patrimonio dell'esperienza difensiva. Certo non interventi isolati, disorganici o affrettatamente motivati.

Non può dimenticarsi, oltre tutto, che l'Avvocato (e in particolare quello della persona offesa o della parte civile) può esperire un'importante azione di "mediazione", la cui rilevanza – al di là della singola vicenda concreta – si estende sino a divenire momento significativo di un modello di pacificazione sociale visto anche come alternativo alla repressione penale.

Guido Fracchia

## LAZZARONI UOMO

Dedicato a te. È questo Lazzaroni Uomo per la bellezza e il benessere maschile. Trattamenti di alto livello uniti alla riconosciuta competenza. Il tutto in un ambiente rilassante ed accogliente, esclusivo e confortevole.

Dopo oltre 25 anni di esperienza nel campo dell'estetica e della bellezza abbiamo voluto realizzare un istituto di bellezza dedicato all'uomo, cercando di creare un locale con un ambiente nuovo dove il nostro cliente potrà rigenerarsi in tutta tranquillità fuggendo dai ritmi frenetici del quotidiano.

L'istituto di bellezza Lazzaroni Uomo è situato nel centro storico di Moncalieri in una posizione "riservata", ma in pieno centro città: via Bogino è il proseguimento di c.so Moncalieri per chi proviene da Torino.

### BEAUTY-DAY

(durata 3 ore e 30 minuti)

1 trattamento viso - 1 manicure

1 pedicure - 1 massaggio

(anziché 143.00 Euro costerà 130.00)

### BEAUTY-RELAX

(durata 3 ore)

1 trattamento termale rigenerante

1 bagno fiori - 1 massaggio

(anziché 145.00 Euro costerà 130.00)

### BEAUTY-SPOSO

2 trattamenti viso + manicure + pedicure

+ trattamento termale esfoliante

+ massaggio + 5 solarium corpo

(anziché 331.00 Euro costerà 300.00)



Via Bogino, 14  
Moncalieri (TO)

tel. 011.640 23 86



## Dal Congresso dell'Union International des Avocats

# IL CONVEGNO UIA A BAHIA

Dal 30 ottobre al 4 novembre scorso si è tenuto a Salvador de Bahia il cinquantesimo Congresso Internazionale dell'Union International des Avocats (UIA). Salvador possiede tutte le caratteristiche per ospitare un congresso internazionale di questa rilevanza, in quanto situata al centro di una regione, quale quella di Bahia, nota non solo per la incredibile bellezza dei luoghi, ma anche per il fatto di rappresentare da secoli un crocevia culturale, etnico e religioso forse unico nell'America latina. La città dagli edifici multicolori e dalle strade affollate e rumorose, descritta da Jorge Amado in tante sue opere, ha accolto i visitatori con gli aromi penetranti e sottili di una cucina unica al mondo e con ritmi musicali sempre presenti in sottofondo. In piena sintonia con questo ambiente, la cerimonia di apertura del Congresso (che ha avuto inizio con un messaggio di benvenuto del Ministro della giustizia brasiliano in rappresentanza del Presidente Lula da Silva, seguito dal discorso del Presidente UIA uscente, l'americano Delos Lutton) ha proposto un suggestivo spettacolo di danze tradizionali accompagnate dalla musica dell'Orchestra Sinfonica di Bahia, ricca di strumenti a percussione che scandivano il ritmo incalzante della *capoeira*.

Per quanto riguarda il programma scientifico del Congresso, va subito sottolineata la notevole ampiezza e varietà dei temi trattati, in sintonia con la molteplicità degli interessi e degli orientamenti che caratterizzano la professione. Quest'anno sono stati selezionati i

seguenti temi principali: (a) diritto ambientale e sviluppo sostenibile: il ruolo dell'avvocato; (b) la globalizzazione dell'impresa nell'economia mondiale: strategie di mercato e soluzioni legali nello sviluppo dei mercati esteri; (c) i diritti umani fondamentali e la professione: tutto ciò che l'avvocato deve conoscere. Nell'ambito della prima tematica generale sono stati affrontati vari argomenti, con interventi sulle possibili alternative al Protocollo di Kyoto, sulla riduzione degli investimenti di carattere ambientale, sul mercato dei cosiddetti "crediti" di carbonio, oltre a un intervento di carattere più generale sulla responsabilità ambientale. La sessione sulla globalizzazione dell'impresa è stata caratterizzata da interventi riguardanti il ruolo di internet in questo contesto, l'arbitrato, le novità in materia di regolamentazione dell'investimento estero, le formule da adottare per garantire lo sviluppo di mercati esteri, e la protezione della proprietà industriale. La sessione sui diritti fondamentali ha preso in considerazione principalmente il tema del mondo dell'impresa ed i diritti dell'uomo. Successivamente sono state commentate alcune sentenze recenti e rilevanti in tema di diritti umani tra cui il caso Amina Lawal, riguardante la donna condannata alla lapidazione per adulterio nel 2002 dalla Corte d'Appello nigeriana, e assolta nel 2003. Sono quindi intervenuti i rappresentanti di alcune organizzazioni per i diritti umani; da ricordare in particolare la relazione del presidente di Human Rights First.

Come sempre, accanto e contem-

poraneamente ai temi principali si sono tenute le commissioni di lavoro su specifiche materie: diritto di famiglia, diritto penale, diritto del lavoro, diritto delle telecomunicazioni, diritto della concorrenza, diritto fallimentare, diritto amministrativo, diritto bancario, diritto contrattuale, diritto privato internazionale, diritto delle assicurazioni, diritto delle biotecnologie, diritto dell'arte, privacy e la protezione di dati personali, arbitrato internazionale, diritto della proprietà immobiliare, e diritto dei media. Tutti i lavori delle commissioni hanno visto una nutrita partecipazione di congressisti e discussioni vivaci ed interessanti. La presenza del Foro torinese si è avuta nell'ambito della commissione sull'avvenire dell'avvocato, nello specifico del tema "l'avvocato e la pubblicità": è stata presentata una relazione, aggiornata alle ultime novità del Decreto



Costruzione dell'igloo

Bersani, nella quale è stata richiamata la posizione nettamente contraria dell'Ordine di Torino nei confronti di aspetti meramente "mercantili" degli strumenti pubblicitari auspicati con sempre maggior enfasi a livello tanto europeo quanto nazionale. È stata sottolineata la peculiarità della professione di avvocato a fronte di altri servizi ed attività, giungendo alla conclusione che da una pubblicità aggressiva non trarrebbero alcun giovamento né il professionista, né tanto meno il cliente, ritenendo ben più valido il tradizionale sistema di "passa parola" nel quale questi arriva all'avvocato per consiglio di un altro cliente, del commercialista, di un altro avvocato... che l'hanno conosciuto ed apprezzato.

Ma la presenza torinese è stata particolarmente rilevante perché è stato presentato al Consiglio di Presidenza ed all'Assemblea Generale il progetto "Biblioteca Universale della Regolamentazione della Professione", che coinvolge direttamente il Consiglio dell'Ordine. Si tratta infatti di un progetto, promosso dalla Fondazione Croce, che prevede una collaborazione tra l'UIA e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino, con l'adesione dell'Ordine degli Avvocati di Torino (e della Fondazione stessa), volto alla realizzazione di una raccolta delle normative inerenti l'esercizio della professione di avvocato negli Stati rappresentati presso l'UIA (che sono oltre cento e spaziano nei cinque continenti). A tal fine è stato consultato un gruppo di membri dell'UIA, mediante l'invio di un questionario contenente ottanta domande specifiche concernenti varie aree della regolamentazione professionale, quali: accesso alla professione, pratica internazionale, etica, condotta professionale, responsabilità civile e penale, rapporto tra avvocato e cliente e conflitto di interessi. Sono previste, nel corso dello svolgimento del proget-

to, alcune analisi supplementari, così da integrare le informazioni raccolte dai questionari con una ricerca normativa e giungere alla messa a punto di un manuale pratico per la comunità internazionale degli avvocati che sarà unico nel panorama mondiale. All'Assemblea Generale, dopo una breve descrizione delle fasi salienti del progetto, è stato fatto il punto sul progresso dei lavori che sono stati finanziati dalla Compagnia di San Paolo, dal nostro Ordine e dalla Fondazione Croce e

che sono stati particolarmente apprezzati dai congressisti.

Le relazioni presentate a Bahia, tanto quelle in materia di pubblicità quanto quella relativa al progetto della Biblioteca Universale, sono a disposizione degli iscritti presso l'Ordine.

Il Congresso si è chiuso con un caloroso "Arrivederci" del neo-presidente, il collega brasiliano Paolo da Silva: a Parigi, il prossimo anno, dal 31 ottobre al 4 novembre.

**Mario Napoli, Irene Biglino**



Dolcezza familiare



## Sasso nello stagno

# PATOLOGIE LEGISLATIVE

I provvedimenti legislativi vengono valutati per il loro contenuto, per l'impatto che le nuove regole hanno nel contesto sul quale vanno ad incidere.

Tuttavia, a volte, anche il tipo di strumento legislativo utilizzato è indice della ragionevolezza o dell'irragionevolezza dell'approccio normativo.

L'uso del decreto legge è spesso sintomo della volontà dell'esecutivo di saltare gli ostacoli, di forzare la mano, per il raggiungimento di obiettivi non urgenti ed improcrastinabili, ma che si presume non potrebbero essere conseguiti con un normale iter parlamentare.

L'uso, o meglio, l'abuso del decreto legge è patologia normativa che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni.

Ad essa se ne contrappone un'altra, di segno contrario, che affligge testi di legge che al momento della loro entrata in vigore presentano incongruenze col contesto normativo in cui si inseriscono, poiché nel corso del lungo iter parlamentare alcune disposizioni con le quali dovrebbero essere coordinate, sono state modificate.

Esempio recente di tali discrasie è stato, alla fine della precedente legislatura, la legge 21/2/06 n. 259, che ha inciso sulle conseguenze sanzionatorie e risarcitorie degli incidenti stradali, di cui si è già detto nel numero di giugno della nostra rivista.

Se il "legislatore distratto", come in quest'ultimo caso, crea confusioni interpretative, l'abuso reiterato della decretazione d'urgenza costituisce l'indice di una crisi di democrazia.

E... il Decreto Bersani è un decreto legge.

Ha inciso come un chirurgo impazzito, recidendo principi deontologici fondamentali dell'avvocatura, quali il divieto del patto di quota lite, effettuando trapianti ibridanti, quali la liberalizzazione della pubblicità asportando e delle tariffe.

L'utilizzo del decreto legge, strumento antinomico per eccellenza rispetto al concetto di riforma, basterebbe a rendere irragionevole l'agire dell'esecutivo, posto che ciò che potrebbe avere un senso nell'ambito di un ripensamento complessivo delle professioni effettuato attraverso concertazioni e ponderati e condivisi parametri, costituisce mero arbitrio con intenti punitivi, quando è corpo estraneo

rispetto ad un contesto omogeneo e consolidato nel tempo.

Imperscrutabile mistero appare il nesso causale tra i provvedimenti in materia di avvocatura del decreto Bersani e l'utilità per il rilancio economico e socia-

le e l'affermata improcrastinabile esigenza di rafforzare la tutela della concorrenza e la libertà di scelta del cittadino consumatore.

Questo, infatti, è il titolo che è stato dato a quella parte di provvedimento che attiene



Origine della costellazione delle Pleiadi

alle norme sulla professione, titolo necessario in ossequio alla legge 400/88, che si poneva l'obiettivo di limitare i decreti legge cosiddetti "omnibus" con contenuti eterogenei e non tutti caratterizzati da necessità ed urgenza. Titolo, rispetto al quale il contenuto dovrebbe avere requisiti di corrispondenza, specificità ed omogeneità.

È di tutta evidenza come il provvedimento, ormai convertito, non corrispondesse ai criteri costituzionali di necessità ed urgenza conseguenti ad eventi eccezionali che esigono un immediato intervento legislativo.

I governi d'ogni colore politico hanno storicamente dimostrato una scarsa propensione al rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sia quando si sono fatti leciti reiterare a catena decreti non convertiti, sia quando, come sopra accennato, hanno prodotto decreti eterogenei su materie non tutte sorrette da necessità ed urgenza.

La Corte Costituzionale con reiterata pronuncia è forse riuscita a porre rimedio ai decreti a catena, ma altrettanto non può dirsi circa la carenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Nonostante la Corte Costituzionale sin dal 1995 abbia statuito di poter giudicare della evidente carenza di tali presupposti, sia in riferimento al decreto legge, sia alla conseguente legge di

conversione, il proliferare dell'abuso della decretazione d'urgenza è proseguito.

Anche il recentissimo decreto legge 22/9/06 n. 89 in tema di intercettazioni ne è un esempio.

Esso prevede all'art. 3 la pena della reclusione da sei mesi a sei anni per chi detiene illecitamente atti o documenti relativi ad intercettazioni illegali e una pena aggravata nell'ipotesi che i fatti siano commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Ora, è ben vero che il tema è spinoso e necessitava di attenzione, tuttavia lo strumento legislativo del decreto legge in materia penale presenta aspetti di moralità giuridica che andrebbero ben ponderati, se si considera che le pene irrogande per il nuovo reato sono determinate in misura tale da consentire l'emissione di misure cautelari.

La responsabilità, non solo politica, del governo nel caso di mancata ipotetica conversione o di modifica dei decreti che istituiscano nuove fattispecie non sembra essere deterrente di qualche efficacia.

Appare necessario che gli operatori del diritto, e in particolare gli avvocati, si ergano a difesa dei principi costituzionali, occupandosi non solo dell'interpretazione dei testi di legge, ma anche della sussistenza dei presupposti

d'urgenza e di necessità straordinaria sottesi ai decreti legge.

Ne conseguirebbe la formulazione di eccezioni, nell'ambito dei procedimenti sia in materia civile che penale, consentite dalla sopra richiamata affermazione della Corte Costituzionale della propria competenza a giudicare anche della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, in assenza dei quali la dichiarazione di incostituzionalità dovrebbe coinvolgere a cascata anche la legge di conversione.

Tale approccio potrebbe costituire un mezzo tecnico concreto non solo per una miglior tutela degli assistiti, ma anche per un controllo della corretta attività della funzione legislativa.

Nel caso del Decreto Bersani, poi, gli avvocati stessi potrebbero, nel momento contenzioso successivo alla sua applicazione, tentare di paralizzarla, con eccezioni di incostituzionalità riferite all'assenza della necessità ed urgenza del decreto legge, tentando di ottenere lo scopo che si sono prefisse le manifestazioni e le astensioni, per una diversa via. Tra i tanti magistrati che potrebbero essere chiamati a vagliare le eccezioni, non dovrebbe essere impossibile trovare chi ritenga l'eccezione non manifestamente infondata.

Silvana Fantini



**E.G.A.L.** s.a.s.  
*diretti al diritto*

- la piu' vasta raccolta editoriale a disposizione per le vostre necessita'
- opere a catalogo di oltre **25** case editrici specializzate
- aggiornamento mensile del catalogo
- consulenza e distribuzione diretta presso i vostri studi
- software gestionale per lo studio legale





# PILLOLE DI EVERSIONE: OVVERO RIFLESSIONI A CALDO SU COME SCEGLIERE TRA BATTAGLIE (FORSE GIÀ) PERSE ED ALTRE BATTAGLIE

## 1. Il Decreto Bersani: perché ci ha stupito?

Come tutti gli avvocati (giovani e meno giovani), i praticanti, i patrocinatori e gli “aspiranti” tali ho seguito le vicende legate al c.d. Decreto Bersani.

Molte parole sono state spese per criticare il merito di questo provvedimento (vi inviterei, per esempio, a reperire l'intervento che la Collega Maria Teresa Armosino, già Sottosegretario all'Economia, ha svolto alla Camera in sede di conversione del decreto legge). Grande attenzione è stata prestata anche al metodo, il decreto-legge, come se l'introduzione delle norme in tema di pubblicità, di abolizione del divieto del patto di quota lite e delle altre amenità che ben conosciamo rappresentassero, effettivamente, una situazione da risolvere in via di urgenza.

Poiché molto (forse tutto) è già stato detto, vorrei provare a riflettere sul tema partendo dai fatti: il Decreto Bersani, leggermente rivisto e corretto, è legge dello Stato.

La domanda che mi pongo è la seguente: occorre instradare diversamente la difesa della nostra professione? Vorrei essere chiaro: non c'è l'intenzione di andare contro il comune sentire, bensì il desiderio di un modesto contributo che si pone l'ambizioso scopo di aggiungere una goccia alle riflessioni comuni indirizzate ad evita-

re di essere nuovamente colti impreparati. Perché questo è ciò che è successo: siamo stati colti impreparati, nonostante la tempesta fosse da tempo preannunciata. Sono infatti molti anni che dall'Unione Europea (ma anche da altre parti: ricorderemo tutti l'equiparazione fatta tra lo spedizioniere doganale e l'avvocato) vengono esercitate pressioni nei confronti delle (cioè, contro le) libere professioni in generale e nei confronti dell'avvocatura in particolare (e con maggiore accanimento nei confronti della tradizione di *civil law*): l'accesso, le tariffe, le modalità organizzative, le attività riservate, gli ordini professionali, la giurisdizione domestica.

## 2. L'effetto di marketing politico del Decreto Bersani.

I commentatori più attenti hanno rilevato come il Decreto Bersani sia stato un ottimo veicolo promozionale per l'attuale Governo: questo provvedimento ha infatti influito su categorie economicamente marginali (se comparate ai gangli dell'economia italiana) e, per contro, mediamente impopolari.

Colpendo gli “impopolari” (avvocati, notai, farmacisti, taxisti: escluderei dal novero solo i panificatori, essi pure colpiti dal Bersani) il Governo ha dato un segno di (preteso) rinnovamento di facile spendibilità e foriero di ampio plauso (e così infatti è stato)

presso la pubblica opinione. Meglio inimicarsi (in termini di voti potenziali) notai, avvocati o farmacisti, piuttosto che i dipendenti pubblici con i quali noi stessi, in veste di privati, ci scontriamo giornalmente (e infatti i recenti commenti del prof. Ichino proprio con riferimento alla produttività del pubblico impiego hanno sollevato un vespaio e hanno fatto rapidamente rientrare la questione, di cui non vi è sostanzialmente più traccia né nel dibattito politico, né nella legge finanziaria 2007).

## 3. L'astensione dalle udienze serve alla nostra causa e a quella dei cittadini?

Dalla consapevolezza dell'appartenenza ad una categoria (stimata ma) impopolare dovrebbe sorgere una domanda: è immaginabile un sistema per rendere noti all'opinione pubblica il disagio dell'avvocato e il potenziale danno per l'assistito (che potrebbe derivare dall'essere “socio del mio cliente” – come sappiamo, una delle tante formule per bollare il patto di quota lite – ovvero dalla drammatica riduzione delle spese per la giustizia) che abbia come principale (e ovviamente indesiderato) effetto l'accrescimento dell'impopolarità dell'avvocato stesso? Forse esiste: l'astensione dalle udienze.

Non vorrei essere frainteso: abbiamo il diritto di fare “sciopero”?

Certamente. È giusto farlo? A ciascuno la propria risposta.

Il tema mi sembra un altro. Il cittadino non comprende (basta leggere i giornali o guardare i notiziari televisivi) lo sciopero dell'avvocato per ragioni intuitive: all'avvocato non deriva sostanzialmente danno dall'astensione dalle udienze, contrariamente a quanto accade, per esempio, al Cipputi di turno, il quale rinuncia al salario al contempo provocando un danno al proprio datore di lavoro. Nel nostro caso, al più, il danno deriva al cliente. Nulla patisce invece la nostra "controparte": il Governo.

Serve una riprova? I nostri amici non avvocati, durante i periodi delle astensioni, solidarizzano con noi? Probabilmente no. Per fare comprendere ai miei amici non avvocati perché siamo preoccupati devo spiegare che cosa accade e quali potrebbero essere le conseguenze, per esempio, di un libero accesso alla professione. Devo essere pratico, concreto: e faccio molta, troppa fatica a fare capire che non ci difendiamo (almeno, non sempre...) per amor di corporazione.

#### 4. La comunicazione.

Diciamoci la verità: noi, uomini di parole e di scritto, quando si tratta di comunicare al di fuori delle aule giudiziarie non siamo sempre efficaci.

In un articolo comparso su *Il Corriere della Sera* due illustri avvocati hanno rispettivamente attaccato e difeso il "nuovo ordine" delineato dal Bersani. Il primo avvocato è il Presidente De Tilla (e in quanto esponente istituzionale ne spendo il nome): la sua argomentazione è dotta, strettamente giuridica, richiama norme e principi, si rifà alla Costituzione. La motivazione, certamente non meno autorevole, dell'altro nostro Collega si richiama al fatto che la realtà è mutata: pochi appelli a norme o a principi costituzionali, ma solo la descrizione di ciò che egli percepisce come lo scenario attuale.

Temo che il pubblico dei lettori non informati sui problemi della giustizia in generale e dell'avvocatura in particolare abbia più facilmente compreso le parole del secondo e si sia invece orientato con difficoltà tra gli argomenti tecnici (invero apprezzabili per il giurista) del primo.

Questa circostanza potrebbe tornarci utile: la comunicazione diretta alla pubblica opinione non deve assomigliare né a un parere, né a una arringa. I nostri rappresentanti e i nostri organi istituzionali dovrebbero forse meditare sul punto.

#### 5. La necessità dell'abbandono di argomentazioni potenzialmente qualificabili come corporative.

Come possiamo discutere di tariffe minime in un momento in cui le professioni sono accusate (neppure tanto velatamente) di essere uno dei fulcri dell'evasione fiscale? Non sarà sfuggita l'intervista del prof. Coppi, nella quale l'illustre Collega ha affermato che gli avvocati devono cambiare il loro rapporto con il fisco. Credo che non sia il caso di evidenziare che una siffatta intervista lascia il segno.

Ancora in tema di tariffe minime: così come emersa sugli organi di stampa, la questione si presta alla facile accusa di protezione di una rendita di posizione. E poi: siamo così sicuri che la deroga non esista già nei fatti?

Infine, che senso ha, nell'ottica della ricerca di argomenti non in odore di corporativismo, accanirsi sulla questione delle modalità e della tracciabilità del pagamento? È certamente vero che nel nostro Paese vi sono migliaia di persone che non hanno un conto in banca: ma allora occorre evidenziare le loro ragioni, non le nostre.

#### 6. Il mercato.

Il mercato per gli avvocati esiste già: e questo almeno per due ragioni. La prima è che siamo 180.000 e potremmo essere oltre 300.000 tra dieci anni. La seconda è che vi sono soggetti nuovi che cercano di ottenere la possibilità di prestare assistenza legale (e, di fatto, già la svolgono).

Consapevolezza del mercato non vuole dire considerare noi stessi e comportarci come mercanti (con tutto l'evidente rispetto e stima per costoro): questo è quanto dobbiamo rifiutare attraverso una battaglia innanzi tutto culturale, che sia anche elemento essenziale già nella formazione dei nostri praticanti.

Mercato, sì; mercanti, no.

#### 7. Pubblicità e comunicazione.

Nessuno di noi vuole la pubblicità. Ma la comunicazione? Ha senso, nell'era di internet, della deterritorializzazione, vietare (o tentare di ostacolare) la comunicazione? Ancora: in un mondo globalizzato, dove molti Studi non italiani operano in Italia e comunque con clienti italiani, perché vogliamo privare noi stessi di uno strumento anche difensivo? Perché uno studio (per esempio) olandese deve potere comunicare, ma uno studio italiano no? Perché vogliamo lasciare ad altri questo vantaggio competitivo?

Certamente la comunicazione deve essere etica, veritiera, rispettosa del prestigio della nostra professione. Ma perché cercare per principio di vietarla? Perché esaltare o richiedere controlli e autorizzazioni preventivi finalizzati alla sua sostanziale soppressione? Proprio noi, che come giuristi e come cittadini lamentiamo di vivere in un Paese rallentato dalla burocrazia e soffocato dalle norme, richiediamo un sistema fondato su divieti a priori e non sull'assunzione di responsabilità.

E ancora: perché vogliamo rischiare una situazione dove potrebbero valere regole differenti tra i vari Ordini? Non ci è bastata la lezione (solo per citarne una) dei diversi criteri utilizzati per l'esame da avvocato? Rischiamo unicamente di raggiungere una situazione dove l'avvocato appartenente all'Ordine più progressista potrà avere strumenti per competere con studi stranieri o molto strutturati, mentre quello soggetto alla potestà di un Ordine più tradizionalista ne sarà privato (oltre tutto anche a vantaggio del primo Collega).

#### 8. Le "altre" battaglie: l'Università, l'accesso alla professione, gli Ordini.

Esposti questi pochi pensieri (che non esito a definire in libertà) occorre dare seguito alla parte positiva contenuta nel titolo di questo scritto: e quindi è tempo di individuare quelle *altre battaglie* per le quali, a mio modesto avviso, merita dare il massimo dell'impegno.

Per fare ciò occorre dare una risposta alla domanda fondamentale: fare l'avvocato oggi, ma soprattutto domani, ha un senso?

Intanto, la domanda deve (per le ragioni che porrò in evidenza poco oltre) essere diversamente formulata: *essere avvocato oggi, ma soprattutto domani, ha un senso?*

La mia risposta è assolutamente affermativa: l'amico Carlo Pavesio (nell'articolo intitolato *Una professione che vive* pubblicato sul numero 92 de *la Paziienza*) ha saputo formulare, da par suo, una risposta esemplare: *"(...) non esiste quasi un evento di un'istituzione internazionale, di uno Stato, di un'impresa o di una persona fisica che non veda come partecipe in via diretta o indiretta la figura di un avvocato. Tutto ciò significa che la nostra professione è viva (...)"*.

Data la risposta affermativa, provo a suggerire alcune battaglie (alcune delle quali già in atto, ma ancora troppo sotto tono).

*L'Università.*

Chi ha alle spalle parecchi decenni di professione è cresciuto, anche di fama, in un mondo in cui gli avvocati non erano 180.000. Coloro i quali sono praticanti oggi dovranno tra dieci anni (e quindi quando avranno un'età anagrafica collocabile tra i 35 ed i 40 anni) vivere una situazione in cui gli avvocati potrebbero essere 300.000. Questa situazione è innanzi tutto la diretta conseguenza dell'immotivato e irragionevole aumento degli iscritti e quindi dei laureati in giurisprudenza.

Confrontandomi con altri ben più autorevoli ed esperti di me (non voglio vendere questa farina come proveniente solo dal mio sacco) ho avuto modo di riflettere, innanzi tutto, sulle vicende delle facoltà umanistiche: dalla crisi dei corsi di laurea in lettere e filosofia (dove, invece che coltivare l'amore per la cultura e per l'insegnamento, si sono spesso ricercati facili titoli oppure inquisite istanze – per quanto legittime - ideologiche – tipico il caso di filosofia negli Anni '70 -: mentre l'amore per le lettere non può che essere un sentimento profondo e la preparazione all'insegnamento innanzi tutto la coltivazione di una vocazione) si è rapidamente giunti alla perdita, determinata dal numero immenso e incontrollato degli iscritti, della valenza sociale e professionale del corso di laurea in giurisprudenza, corso che

sorprendentemente ancora oggi non ha prove di selezione.

Già ai "miei tempi" (purtroppo posso dire così) ci si iscriveva a giurisprudenza perché a Economia e Commercio c'erano (e tuttora ci sono) gli esami di analisi e di ragioneria, perché il dr. Di Pietro (che in realtà balzò all'onore della cronaca quando il mio periodo universitario era già terminato) per la prima volta (o quasi) dava rilevanza mediatica al ruolo del PM, perché al cinema e per televisione cominciarono a essere programmati film sulle grandi *law firms* americane, dove tutti erano ricchi (anzi ricchissimi), belli e famosissimi (e anche un po' filibustieri: caratteristica questa prontamente eliminata dall'immaginario collettivo).

Sulla nefasta situazione di un eccesso di iscritti (e quindi di laureati) si è innestata la discutibile riforma universitaria, che attraverso la formula del "tre più due" si è posta l'obiettivo di formare presunti tecnici già al termine di un triennio, tecnici di cui nessuno sentiva la mancanza o ad oggi è riuscito a comprendere l'impiego pratico. Come se ciò non bastasse, abbiamo assistito a un effetto moltiplicatore dato dalla repentina costituzio-



Bambini che ammirano un crepaccio nel ghiacciaio dell'Alaska

ne di nuove Università (talvolta sotto le mentite spoglie di sedi secondarie) – e conseguentemente dei corsi di laurea – in un’epoca in cui occorrerebbe, al contrario, concentrare in pochi centri altamente competitivi e di rilevanza non solo nazionale le scarse risorse economiche e intellettuali.

Non tutto è però perduto. Ancora oggi, in questa situazione desolante l’avvocatura può e deve giocare un ruolo molto forte: essa deve essere chiamata (e se non lo è da altri, si chiami da sola, con la sua autorevolezza: e sono convinto che la parte nobile del corpo docente – che è la maggioranza – ci seguirebbe con entusiasmo) a un ruolo di primo piano già a partire dalle Università, per poi proseguire sino ai *master* e alle Scuole di Specializzazione, a completamento dei quali deve essere assicurato un sistema di formazione permanente di alta qualità.

Torniamo ai giovani: diciamo loro (già all’Università e attraverso i nostri Ordini) che chi vorrà fare l’avvocato sarà il benvenuto: ma aiutiamoli a non illudersi che la laurea in giurisprudenza apra tutte le porte. La laurea in giurisprudenza è uno strumento formidabile per chi ha la passione per la cultura, per la ricerca e l’approfondimento, per la giustizia. Al contrario, se non c’è passione, se non c’è amore per lo studio, desiderio per la ricerca, giurisprudenza non è la facoltà giusta. E neppure quella di avvocato è la professione giusta.

#### *L’accesso alla professione.*

Nel corso degli anni (e anche durante il mio biennio di Presidenza AGAT) in materia di accesso alla professione ne ho sentite e lette di tutti i colori.

Sono note a tutti le vicende che, per decenni, hanno provocato il flusso migratorio da Corte d’Appello a Corte d’Appello. Nessuno ha preso provvedimenti. Ora esiste un sistema farraginoso, basato sui “viaggi” degli elaborati scritti, che non sembra in grado di risolvere il problema che sta alla radice: siamo troppi. Ma questo non in un’ottica corporativa: siamo oggettivamente troppi se collocati nel nostro sistema Paese. E saremo drammaticamente ancora di più.

Allora non dobbiamo fare sconti: l’accesso alla professione deve essere riformato in fretta e in una prospettiva di dura selezione qualitativa che (a coronamento di un percorso accademico completo e competitivo) conduca al successo solo i migliori. La giustizia non è uno scherzo e non è neppure un telefilm americano: la giustizia è una questione molto seria. È dannoso (innanzi tutto per i giovani) cercare di facilitare o appiattare l’esame di abilitazione: solo avvocati preparati, con l’amore per lo studio e per l’aggiornamento, con un forte senso dell’etica e della deontologia, avranno il successo che si meritano. Gli altri, purtroppo (anzi, per fortuna), no.

E non illudiamoci: se non saremo noi a selezionarci e a garantire uno *standard* elevato, lo farà il tanto vituperato mercato, con l’inevitabile conseguenza (che già si delinea, ma che spesso non riusciamo a interpretare) che si creeranno due categorie di avvocati: quelli che avranno avuto la possibilità (per capacità, avventura o censo) di essere parte di studi noti o praticanti di principi del Foro, e tutti gli altri, che per poter sopravvivere dovranno assistere e promuovere giudizi privi di fondamento, senza tenere conto di minimi tariffari, senza possibilità alcuna di aggiornarsi e formarsi, senza potersi permettere di contribuire all’andamento della giustizia operando quali difensori d’ufficio, senza essere in grado di seguire le regole dell’etica e della deontologia. Ma vi è di più: solo la selezione effettiva e meritocratica consentirà di evitare quanto oggi stiamo vedendo: la compressione rapidissima degli spazi operativi per il professionista individuale, spazi che invece sarebbero assicurati ed anzi di molto rafforzati nell’ipotesi di una avvocatura selezionata, forte, eticamente elevata e giuridicamente preparata.

#### *Gli Ordini.*

In una società basata sull’informazione non si dovrebbe essere spaventati dalla comunicazione. Il patto di quota lite e lo sviluppo che potrà avere possono generare preoccupazione. Ben altro dovrebbe turbare il nostro sentimento di autonomia e indipendenza: e cioè il fatto che il Bersani pre-

lude ad una grave delegittimazione degli Ordini fino addirittura alla loro abrogazione (o comunque svuotamento).

L’avvocato ha il compito *primario* di fare valere diritti. Contro tutto e contro tutti. Anche contro i c.d. poteri forti, contro lo Stato, contro la Magistratura. Ecco allora che gli Ordini emergono nella loro ineludibile centralità. Gli Ordini devono rimanere (e spesso devono ritornare ad essere) i custodi primari della formazione che precede l’accesso alla professione (rapporti con l’Università, master, Scuole di Specializzazione), i sorveglianti di una pratica effettiva e non solo di comodo o di facciata (oppure sostitutiva della segretaria, dato che il povero praticante, pur di lavorare, spesso accetta lavori che non gli dovrebbero competere e che l’avvocato non gli dovrebbe affidare. E allora introduciamo una regola deontologica secondo la quale il praticante *deve* essere remunerato in maniera dignitosa), i garanti di un accesso che selezioni i migliori, i promotori della formazione permanente, i tutori della conservazione di un livello etico e deontologico elevato sul quale non è dato compromettere.

Mi pare evidente che solo sino a quando gli Ordini forensi manterranno autorevolezza, autonomia e indipendenza potranno svolgere i compiti – non delegabili – che ho sopra sinteticamente elencato, assicurando così l’esistenza di una categoria forte e che è cardine nell’esercizio della funzione giurisdizionale, funzione che deve essere svolta nell’interesse del cittadino e non dell’avvocato e tanto meno del giudice. Non c’è giustizia se non c’è un avvocato e se questo non è forte, autorevole e indipendente.

Queste sono, a mio modo di vedere, le battaglie importanti e ineludibili. Se iniziamo e perseguiamo con convinzione queste battaglie, dimostreremo che siamo *una professione che vive*. In sintesi (e così chiudo il pensiero che ha aperto quest’ultima sezione): insegniamo ai giovani (e ricordiamolo a noi stessi) a *essere* avvocati e non a *fare* gli avvocati.

**Fabio Alberto Regoli**



## Storia dell'avvocatura

# Cronologia del Collegio dei procuratori di Torino 1814-1827. Dati per una storia delle professioni forensi in Piemonte estratti dal Ms. Vaticano fondo Patetta 1672 - 2<sup>a</sup> parte

**S**otto il regno di Carlo Felice il Collegio prosegue nelle usuali attività istituzionali. I procuratori si adattano alle nuove riforme legislative ispirate al modello della c.d. 'monarchia amministrativa': cambiano in particolare nel 1823 l'organizzazione dei tribunali di livello medio basso, con l'adozione di un ordinamento ricalcato su quello franco-napoleonico, e parte rilevante della disciplina processuale.

### 1822

*22 gennaio.* Il Senato sospende per l'anno in corso, come per legge, i causidici Monti e Scassa per mancata prestazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni.

*25 gennaio.* Il Priore Musso convoca i colleghi alla Congregazione generale del giorno successivo per deliberare sull'aggregazione del notaio Prospero Monte, acquirente l'ufficio del padre, causidico Filiberto.

*26 gennaio.* Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

*3 febbraio.* Il Priore Musso convoca i colleghi alla Congregazione generale del giorno successivo per deliberare sull'aggregazione del causidico Giuseppe Oliviero Tobone, acquirente l'ufficio del causidico Giovanni Scassa.

*4 febbraio.* Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

*8 febbraio.* Il Priore Musso convoca i colleghi alla Congregazione generale del giorno successivo per deliberare sull'aggregazione del notaio Allione, acquirente l'ufficio del causidico Malacria.

*9 febbraio.* Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

*4 marzo.* Morte del causidico e notaio Giovanni Matteo Malacria, Patrimoniale della Duchessa del Chiabrese. Il Priore Musso convoca i colleghi alla Congregazione generale del giorno successivo per la comunicazione di un provvedimento adottato dal Senato due giorni prima.

*5 marzo.* Congregazione generale per la comunicazione di cui sopra\*.

*14 marzo.* Riunione della Commissione del Collegio per l'approvazione dell'elenco annuale dei collaboratori degli studi.

*22 marzo.* Altra riunione della Commissione del Collegio per gli incumbenti di cui sopra.

*25 marzo.* Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione degli ufficiali.

*28 marzo.* Il Priore neo-eletto, Pateri, invita i colleghi ad intervenire alla processione per la festa del beato Amedeo di Savoia del 30 successivo.

*30 marzo.* Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo\*.

*3 aprile.* Il Priore ricorda con circolare ai colleghi l'obbligo di tenere le "udienze dei deputati", disatteso durante l'inverno.

*25 aprile.* Il Priore Pateri convoca i colleghi alla Congregazione generale del giorno successivo per deliberare sull'aggregazione del notaio e causidico Giovanni Domenico Serpentino, "investito" dell'ufficio del causidico Giuseppe Bernardi,

*26 aprile.* Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

*15 maggio.* Il Priore Pateri convoca nuovamente i colleghi alla Congregazione generale del 18 succes-

sivo per deliberare sull'aggregazione – problematica – del causidico Serpentino.

*18 maggio.* Nuova Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

*6 giugno.* Il Priore Pateri convoca i colleghi alla Congregazione generale dell'8 successivo per deliberare sull'aggregazione di Casimiro Calosso, reggente l'ufficio del causidico Scassa.

*8 giugno.* Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

*11 settembre.* Il Priore Pateri convoca i colleghi alla Congregazione generale del giorno successivo per deliberare sull'aggregazione di Giuseppe Vigliardi, acquirente per "patto di famiglia" dell'ufficio del fratello, causidico e notaio Luigi Guglielmo.

*12 settembre.* Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

*13 settembre.* Il Priore Pateri avvisa i colleghi della prossima riunione della Commissione del Collegio, convocata per il 16 successivo per la presentazione dei candidati all'esame di abilitazione.

*16 settembre.* Riunione della Commissione del Collegio per gli incumbenti di cui sopra\*.

*12 novembre.* Il Priore Pateri convoca i colleghi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato del 16 successivo.

*16 novembre.* Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni dovuto dai procuratori nella cerimonia di cui sopra\*.

*19 dicembre.* Il Priore Pateri convoca i colleghi alla Congregazione generale del 21 successivo per deliberare sull'aggregazione di Paolo Gatti, acquirente l'ufficio del causidico Archini.

21 dicembre. Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

31 dicembre. Re Carlo Felice concede ai causidici l'uso della "toga rotonda di lana, chiusa sul davanti", in luogo del meno nobile mantello di lana sino ad allora in uso.

### 1823

3 gennaio. Constatato che sussistono dubbi sul nuovo abito d'udienza, il Priore Pateri, invita con circolare i colleghi ad attenersi temporaneamente a quello vecchio; convoca altresì i colleghi alla Congregazione generale del giorno successivo per deliberare sull'aggregazione del causidico Vincenzo Eusebio, acquirente l'ufficio del causidico Prospero Luigi Monte.

4 gennaio. Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

13 gennaio. Il Priore Pateri convoca i colleghi alla Congregazione generale del giorno successivo per deliberazioni relative alla nuova tariffa giudiziaria.

14 gennaio. Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

28 febbraio. Il Priore Pateri convoca i colleghi alla cerimonia di insediamento del Primo Presidente del Senato di Piemonte Busca del 3 marzo successivo, raccomandando di indossare il nuovo abito d'udienza.

2 marzo. Il Vice-Priore del Collegio, Danesio, rinnova l'invito di cui sopra.

3 marzo. Intervento del Collegio alla cerimonia di insediamento del Primo Presidente del Senato Busca\*.

17 marzo. Il Priore Pateri sollecita nuovamente con circolare i colleghi ad uniformarsi al nuovo abito d'udienza.

22 marzo. Il Priore Pateri convoca i colleghi alla Congregazione generale del 25 successivo.

25 marzo. Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione degli ufficiali\*.

5 aprile. Il Priore neo-eletto, Danesio, invita i colleghi ad intervenire alla processione per la festa del beato Amedeo di Savoia del 9 successivo.

9 aprile. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo\*.

17 aprile. Il Priore Danesio convoca i colleghi alla Congregazione generale del 19 successivo per deliberare sull'aggregazione di Francesco Maria Corsini, acquirente l'ufficio del causidico Musso.

19 aprile. Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

22 aprile. Morte del notaio ed ex causidico Luigi Vigliardi, fratello del causidico Giuseppe.

13 novembre. Il Priore Danesio convoca i colleghi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato del 17 successivo.

17 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni dovuto dai procuratori nella cerimonia di cui sopra\*.

24 novembre. Congregazione generale: emanazione di Ordinato, del quale si richiede l'approvazione al Senato, contenente norme sul rapporto cronologico che deve intercorrere fra studi e pratica.

29 novembre. Il Sostituto Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte, Gay, emette parere favorevole all'approvazione da parte del Senato dell'Ordinato di cui sopra.

9 dicembre. Il Senato di Piemonte approva l'Ordinato di cui sopra.

15 dicembre. Il Priore Danesio avvisa i colleghi della prossima riunione della Commissione del Collegio, convocata per il 27 successivo, per la presentazione dei candidati all'esame di abilitazione.

27 dicembre. Riunione della Commissione del Collegio per gli incumbenti di cui sopra\*.

### 1824

21 gennaio. Morte del causidico Paolo Trombetta, "patrimoniale" del Re per gli affari relativi al patrimonio privato.

3 febbraio. Il Priore Danesio raccomanda ai colleghi con circolare di astenersi da taluni espedienti di comune



Pesca nel ghiaccio

impiego per contenere illecitamente l'entità dei 'diritti di cancelleria'.

*6 febbraio.* Il Priore Danesio convoca i colleghi alla Congregazione generale del 12 successivo.

*12 febbraio.* Congregazione generale\*.

*18 marzo.* Il Priore Danesio convoca i colleghi alla Congregazione generale del 25 successivo.

*25 marzo.* Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione degli ufficiali\*.

*1° maggio.* Il Senato precisa con un proprio Ordinato aspetti della procedura per le esecuzioni immobiliari, disponendone la comunicazione ai procuratori per cura del Priore del Collegio.

*18 giugno.* Il Priore Mina convoca i colleghi alla Congregazione generale del 21 successivo per deliberare sull'aggregazione di Vittorio Cucchi-Boasso, donatario dell'ufficio del padre, avvocato e causidico Angelo.

*21 giugno.* Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

*24 luglio.* Morte del causidico Domenico Cattaneo.

*29 settembre.* Il Priore Mina convoca i colleghi alla Congregazione generale del 1° successivo per deliberare sull'aggregazione di Giuseppe Melano-Calcina, già sostituto del causidico Cattaneo, reggente il di lui ufficio.

*1° ottobre.* Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

*12 novembre.* Il Priore Mina convoca i colleghi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato del 16 successivo.

*16 novembre.* Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni dovuto dai procuratori nella cerimonia di cui sopra\*.

*26 dicembre.* Il Priore Mina convoca i colleghi alla Congregazione generale del giorno successivo per deliberare sull'aggregazione del causidico Giovanni Battista Basco, acquirente l'ufficio del causidico Angelo Giuseppe Marengo.

*27 dicembre.* Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

## 1825

*25 febbraio.* Il Vice-Priore del Collegio, Ravera, convoca i colleghi alla Congregazione generale del giorno successivo per deliberare sull'aggregazione di Ignazio Fossati, reggente l'ufficio del defunto causidico Rossi.

*26 febbraio.* Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

*19 marzo.* Il Priore Mina convoca i colleghi alla Congregazione generale del 25 successivo.

*25 marzo.* Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione degli ufficiali\*.

*9 aprile.* Il Priore neo-eletto, Ravera, invita i colleghi ad intervenire alla processione per la festa del beato Amedeo di Savoia del 14 successivo.

*14 aprile.* Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo\*.

*14 maggio.* Il Priore Ravera comunica ai colleghi, su incarico dell'Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte, che il Senato non accetterà più comparse e atti di costituzione in giudizio firmati da soggetti diversi dai procuratori.

*3 giugno.* Il Priore Ravera d'ordine del Senato, dirama con circolare ai colleghi alcune istruzioni relative agli adempimenti preliminari all'udienza di discussione.

*6 giugno.* Il Priore Ravera convoca i colleghi alla Congregazione generale del 10 successivo.

*10 giugno.* Congregazione generale\*.

*22 giugno.* Il Priore Ravera riprende con circolare i sostituti dei procuratori che si presentano in udienza con abiti colorati, e perciò inappropriati.

*28 giugno.* Il Priore Ravera, d'ordine del Primo Presidente del Senato, invita con circolare i colleghi a riferire al Senato circa lo stato di tutte le cause pendenti loro affidate a far tempo dal 1814.

*4 luglio.* Riunione della Commissione del Collegio per il rilascio dei certificati per l'ammissione dei candidati all'esame d'abilitazione\*.

*17 agosto.* Accompagnamento di tutti i sostituti e praticanti alla sepoltura dell'avvocato Pietro Borroni, sostituto del causidico Giovanni Antonio Simeom\*.

*19 agosto.* Il Primo Presidente del Senato, Montiglio, lamenta in una lettera rivolta al Priore del Collegio che i causidici non hanno corrisposto con sollecitudine alla richiesta di dar notizia dello stato delle cause in corso loro affidate.

*20 agosto.* Il Priore Ravera inoltra ai colleghi copia della lettera di cui sopra.

*14 novembre.* Il Priore Ravera convoca i colleghi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato del 16 successivo.

*16 novembre.* Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni dovuto dai procuratori nella cerimonia di cui sopra\*.

*20 novembre.* Il Priore Ravera, d'ordine del Senato, invita i colleghi con circolare a rispettare le norme vigenti in ordine ai termini di deposito delle scritture di parte in vista dell'udienza di discussione.

*1° dicembre.* Istituzione di una "Classe civile temporanea" del Senato di Piemonte.

## 1826

*11 gennaio.* Il Priore Ravera informa con circolare i colleghi che tutte le cause assegnate a sentenza prima del 16 novembre 1824 saranno decise dalla "Classe civile temporanea" del Senato.

*4 febbraio.* Il Priore Ravera convoca i colleghi alla Congregazione generale del 6 successivo per deliberare in ordine all'aggregazione del causidico Biagio Vajra, acquirente l'ufficio del causidico Serpentino.

*6 febbraio.* Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

*10 marzo.* Il Priore Ravera invita con circolare i colleghi a rispettare le nuove regole sull'iscrizione a ruolo delle cause.

*28 marzo.* Il Priore Ravera invita i colleghi ad intervenire alla processione per la festa del beato Amedeo di Savoia del 30 successivo ed alla Congregazione generale del 3 aprile successivo, informa altresì i colleghi della prossima riunione della Commissione del Collegio, convocata per il 1° successivo per l'ammissione dei candidati all'esame di abilitazione.

*30 marzo.* Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo\*.

*1° aprile.* Riunione della Commissione del Collegio per il rilascio dei certificati per l'ammissione dei candidati agli esami d'abilitazione\*.

*3 aprile.* Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione degli ufficiali\*.

*15 aprile.* Il Senato emana con proprio Ordinato disposizioni sul rapporto necessario di precedenza cronologica fra lo studio e la pratica nella formazione degli aspiranti procuratori.

*20 settembre.* Morte del causidico Giacomo Maria Durandi.

*23 settembre.* Congregazione generale per deliberare sull'aggregazione dell'avvocato Gaetano Durandi, figlio del causidico Giacomo Maria\*.

*13 novembre.* Il Vice-Priore del Collegio, Baretta, invita i colleghi alle esequie solenni del causidico Durandi per il 15 successivo; convoca altresì i colleghi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato del 16 successivo.

15 novembre. Esequie solenni, a spese del Collegio, del causidico Durandi nella chiesa della S. Sindone, con epigrafi redatte da Carlo Boucheron.

16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni dovuto dai procuratori in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato\*.

16 dicembre. Il Priore Palmaro d'ordine del Senato, richiama con circolare i colleghi all'osservanza della puntualità in udienza.

### 1827

28 gennaio. A seguito di abusi invalsi presso le Giudicature mandamentali, il Priore Palmaro, d'ordine del Senato, richiama con circolare i colleghi a compilare con esattezza l'elenco dei loro collaboratori.

23 marzo. Riunione della Commissione del Collegio con approvazione dell'elenco annuale dei collaboratori degli studi.

25 marzo. Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata per la rinnovazione degli ufficiali.

26 marzo. Il Priore neo-eletto, Baretta, invita i colleghi ad intervenire alla processione per la festa del beato

Amedeo di Savoia del 30 successivo.

30 marzo. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo\*.

9 aprile. Il Senato emana, e manda comunicare ai procuratori, un Ordinato contenente nuove disposizioni relative alle modalità di costituzione in causa dei curatori *ad lites*.

7 luglio. Il Senato emana, e manda comunicare ai procuratori, un Ordinato contenente risoluzione di dubbi sulla disciplina del procedimento nei giudizi di concorso adottata con il Regio Editto 16 luglio 1822.

21 agosto. Il Priore Baretta convoca i colleghi alla Congregazione generale del 23 successivo.

23 agosto. Congregazione generale\*.

26 agosto. Morte del causidico Giuseppe Giacinto Mulateri.

27 agosto. Il Priore Baretta convoca i colleghi alla Congregazione generale del 29 successivo per provvedere in ordine alla successione al causidico Mulateri.

29 agosto. Congregazione generale per le delibere di cui sopra\*.

5 settembre. Il Priore Baretta, d'ordine del Senato, invita con circolare i colleghi a non consentire l'assistenza dei clienti alle udienze ove essa non sia

indispensabile; comunica inoltre ai colleghi un provvedimento della Camera dei Conti relativo alla nuova forma da osservarsi nella redazione delle "suppliche" per l'introduzione delle liti.

13 novembre. Il Priore Baretta ed il decano, Buscaglione, convocano i colleghi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato del 16 successivo ed alla Congregazione generale del 17 successivo per deliberare sull'aggregazione del causidico Basco, reggente la procura del causidico Marengo ed acquirente la stessa; informano inoltre i colleghi della prossima riunione della Commissione del Collegio, convocata per il 18 successivo per la presentazione dei praticanti.

16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni dovuto dai procuratori in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato\*.

17 novembre. Congregazione generale per deliberare sull'aggregazione del causidico Basco\*.

18 novembre. Riunione della Commissione del Collegio per la presentazione dei praticanti\*.

**Francesco Aimerito**

\* I dati contrassegnati da asterisco sono desunti da lettere di convocazione inviate dagli ufficiali del Collegio e regolarmente ricevute dai procuratori destinatari: essi possono pertanto essere proposti in termini di altissima probabilità ma non di assoluta certezza.



## oriano casamenti

### FISIOTERAPISTA

magnetoterapia ronefor  
laserterapia/ultrasuoni  
t.e.n.s./ionoforesi  
massoterapia/kinesiterapia  
rieducazione ortopedica  
rieducazione isocinetica (rev 7000)  
rieducazione propriocettiva delos (D.E.B.)

tecarterapia  
hydroforterapia

**TRATTAMENTI DOMICILIARI**  
CELL. 335 80 129 36

C.so Ferrucci 68/B - 10138 Torino - Tel. 011 434 58 68

## studio ronefor

### BENESSERE

endermologie L.P.G corpo  
lift 6 viso/decoltè/seno  
V-light anti-acne  
V-light anti-età  
V-light fotoepilazione

Esclusivista prodotti (creme):  
les spécifique endermologie (corpo)  
les spécifique cosmècanique (viso)  
DermaNew sistema di microdermoabrasione

Via Virle, 1 - 10138 Torino - Tel. 011 434 58 68





## Foro culturale

# RELAZIONE INTRODUTTIVA ED ESPLICATIVA DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI PROGETTA LA PRESENTAZIONE

Si dice che quando ebbe i natali il nostro Codice Penale, prima che venisse battezzato “Codice Rocco” dal nome del giureconsulto Alfredo Rocco artefice dei Codici emanati sotto il regime fascista (1930-1931), i più raffinati italianisti venissero chiamati a raccolta dall’allora Ministro della giustizia.

Si voleva che della nuova opera legislativa (cioè della raccolta organica dei principi generali del nostro Diritto Penale e della minuziosa descrizione giuridica di ogni singola figura di illecito penale) venissero vagliati il peso, il significato e fin’anche l’eleganza lessicale di ogni espressione all’interno di ciascuna fattispecie.

Si presume ovviamente anche di quella prevista, come omicidio volontario, all’art. 575 del Codice Penale, fattispecie oggi in vita e ancora acriticamente applicata.

Fu così che, come attualmente si legge, l’omicidio volontario viene concordemente previsto come quel gravissimo crimine che “chiunque” può commettere quando “cagiona la morte di un uomo”: quasi che la vita di una donna (o di un bambino!) possa impunemente troncarsi per mano di chi tenga il comportamento descritto all’art. 575 c.p.

La grossolanità dell’enunciazione contenuta in un così fondamentale precepto giuridico oggi non ha bisogno di commenti.

Sul piano politico essa merita invece qualche osservazione polemica.

Tutte le fantasie “d’antan” prendono vita attraverso la dizione di questa perla giuridica, attraverso una norma nel cui contesto domina la parola “uomo” così

cara alla antropologia biblica. Alla quale continua a ricorrere insistentemente, nonostante i suoi propositi moderni, anche la Chiesa più avanzata che resta comunque – come è noto – una delle roccaforti del potere maschile.

Il linguaggio con cui si esprime il legislatore attraverso l’art. 575 del nostro Codice Penale si allinea a infiniti altri esempi dove l’uso compiacente della parola “uomo-soggetto-unico” conferisce alla stessa il ruolo di parola-d’ordine, di parola-chiave, di parola-padrone stigmatizzando (lapalissiano esempio di verbale esclusione!) un rapporto che è nel contempo di priorità e di subordinazione.

Di qua le reazioni dissacratrici delle convenzioni iconoclastiche che vogliono portare al suo significato di moderna attualità politica la parola “uomo”, disimpegnandola dalle secche di una delle tante iniquità che l’ordine sociale ancora impone in un quadro di priorità e di subordinazione superato dalla storia. Una cultura che chiama “uomo” l’umanità, una cultura in cui l’uomo occupa l’universale, non può offrire un habitat amichevole.

Perciò la presente petizione trova ampio spazio politico all’interno di una campagna contro l’autoritarismo prodotto da un potere che non riuscendo più a essere autorevole diventa autoritario. Come quello cui ricorre il legislatore all’art. 575 c.p. dove la parola “uomo”, usata in nome di un universalismo oggi in discussione, richiama la “sfera pubblica aristotelica” che, come è noto, riduceva la donna, escludendola dalla vita della polis per la sua naturale

inferiorità fisiologica e metafisica, a semplice funzionaria della specie.

Una esclusione che, alimentando quella comoda rendita di posizione che alla donna inconsapevole deriva dal restare fissa nel ruolo di “corpo-oggetto di piacere”, invita ancora oggi la donna a rimanere nel buio, passivamente immersa in quella oscurità che la rende asservita ai più retri meccanismi di controllo.

Sul potere della parola “uomo” ricorrente ovunque a partire dai testi scolastici (e non solo), vale ragionare, in un momento storico in cui prende sempre più rilevanza la “differenza di genere”, lo strumento analitico più creativo del pensiero femminile.

Nel contesto dell’art. 575 c.p. quel bene preziosissimo che è la vita, viene verbalmente desacralizzato in nome di una consuetudine che, imponendo il maschile come neutro-universale mantiene un ordine simbolico al quale la cultura sociale comune automaticamente si uniforma. Attraverso il protocollo giuridico si perpetua da parte dell’autorità la svalutazione del femminile e l’esclusione storica di quel “soggetto nuovo” che ha preso voce per chiedere, attraverso una ormai emersa conoscibilità, ufficiale riconoscimento. Anche l’omicidio volontario attraverso una responsabilità sanzionatoria espressa in termini corretti, dovrà mettere fine al c.d. “codice dell’indistinto”.

Il codice dell’indistinto è una vergogna storica.

Attraverso il codice dell’indistinto, con una dizione che non ha superato, in sede di giustizia, la formula aristotelica

per cui vengono trattati in modo uguale soltanto gli “Uguali”, si tradisce lo spirito della nostra Costituzione. La nostra Costituzione, uniformandosi a alte ragioni di libertà e di uguaglianza (principi così lontani dalla concezione cinica e settaria del servo-padrone di hegeliana memoria) lascia ampio spazio ad una nuova cultura di governo e a nuovi slanci precettivi.

“La differenza di genere”, caratterizzando felicemente il mondo femminile, potrebbe essere efficace in moltissime direzioni sol che alla “differenza di genere”, che importa una “differenza emotiva”, venisse fatto ricorso in un contesto non soltanto privato.

Come protagonista di una politica moderna, la donna infatti, portata costituzionalmente a una alterità relazionale, attraverso una nuova elaborazione dei

concetti oblativi di cura, di dono, di attenzione, farebbe molto in un mondo sempre più invivibile. Invivibile in gran parte per gli errori commessi nella storia in termini ripetitivi dall’Uomo “aristotelico-rampante” cui continuano a essere affidati, rimessi, i destini dell’Universo.

La riforma che qui si chiede appare improcrastinabile.

Non solo perché interpreta una esigenza di giustizia esistenziale in nome della quale si corregge una dizione che rappresenta – si insiste – la neutralizzazione del femminile, ma anche perché essa deve segnare una vittoria di quella avventura che oggi ancora si liquida con la parola “femminismo”; una parola inadeguata a determinare il patrimonio e la portata storica di un movimento comprovato da una nutrita produzione non solo di pensiero.

Queste considerazioni suggeriscono l’opportunità di rivedere l’art. 575 c.p. per ricostruirlo nel rispetto delle regole.

In nome del rispetto delle regole si può oggi pretendere, operando il superamento di ogni luogo comune, che la parola “uomo” soprattutto nel linguaggio giuridico venga ad indicare la sua specifica caratterizzazione all’interno del mondo umano. Senza pretendere di alludere a altro da sé attraverso un enunciato fondato su una ambivalenza che tradisce un intollerabile eccesso di semanticità.

Poiché la riforma che si chiede, viene agita in nome di una educazione civile che vuole ciascun essere umano collocato nella sua specifica singolarità, si introduca, attraverso la dovuta correzione del testo previsto all’art. 575 c.p., una responsabilità che si suggerisce venga sanzionata attraverso una dizione che preveda la punizione di “chiunque” cagioni la morte di “chiunque”. Dove per “chiunque”, di proposito si vuole intendere, esplicitamente, un soggetto facente parte dell’intero universo umano.

Ricorrendo alla parola “chiunque” si proietta attraverso la durezza di un pronome indefinito, la indeterminatezza sia di chi compie l’azione delittuosa sia di chi la subisce, in quella equiparazione che la morte attua indifferentemente tra fatto ed autore nei confronti di tutto il genere umano. E come l’attuale espressione prevista all’art. 575 c.p. è frutto dei tempi in cui scarsa era l’educazione civile dei consociati, così oggi si impone la correzione ufficiale di un testo di legge che segnando una resa dei conti, va al cuore di una questione di giustizia.

Dal punto di vista teorico non vi sono infatti controindicazioni alla creazione di un precetto che adatti il linguaggio a un giusto principio di colpevolezza. I legislatori tutti dunque non potranno non sostenere la presente iniziativa.

Essa, combinazione di audacia e di innocenza, è nella sua analisi di equità, degna di successo e di risonanza. Non solo a livello nazionale. Ma come gesto, seppure tardivo, di riparazione. Di fronte al mondo. Un mondo che ancora sopporta, come ferita irrisolta, che perfino un Tribunale Europeo, il Tribunale di Strasburgo, massima espressione di equità, suoni, come strumento scordato, in difesa “dei diritti dell’Uomo”.

**Romana Vigliani**



Sposa in ansia che scruta nella tempesta il ritorno del marito



# “DIRITTI DELL’UOMO” O “DIRITTI UMANI”?

## Una riflessione nella prospettiva del diritto internazionale

A Parigi, il 10 dicembre 1948, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottava una “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, destinata ad aprire la strada per l’affermazione dei diritti fondamentali della persona nell’ordinamento internazionale, e per la realizzazione di forme effettive ed efficaci di protezione, sia sul piano politico sia su quello giurisdizionale. Il 16 dicembre 1966 due “Patti” delle Nazioni Unite trasformavano la Dichiarazione (atto privo di efficacia vincolante) in veri e propri trattati multilaterali, dotati di natura obbligatoria per gli Stati che li avessero firmati e ratificati.

La matrice culturale della Dichiarazione è chiaramente giusnaturalistica, con una forte influenza francese, armonizzata con il pensiero e la tradizione anglosassone. In altre parole, dietro questo testo, nobile e solenne, si intravedono i grandi pensatori francesi e inglesi, il Cristianesimo e l’Illuminismo, nonché le tradizioni costituzionali della Francia, dell’Inghilterra e degli Stati Uniti.

“*Declaration universelle des droits de l’homme*” è l’intitolazione del testo francese, la cui paternità giuridica è riconducibile al grande giurista (e Premio Nobel per la Pace) René Cassin. La semplice lettura del testo consente di rilevare che per “diritti dell’uomo” si intendesse sicuramente “diritti della persona umana” senza alcuna possibilità di una lettura limitata alla sola componente maschile del genere umano.

Le forme più avanzate di protezione dei diritti umani sono quelle codificate nella “Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (Roma, 4 novembre 1950), che prevede

una vera e propria giurisdizione permanente e precostituita, la Corte europea dei diritti dell’uomo.

Una collocazione adeguata della riflessione sul significato della scelta terminologica (“diritti dell’uomo” o “diritti umani”) non può prescindere dal riferimento ai testi normativi e dalle lingue nelle quali sono stati pensati e redatti.

La Dichiarazione universale del 1948 è stata discussa e adottata a Parigi, sotto la forte influenza di René Cassin e della tradizione filosofica, costituzionale e giuridica francese. I successivi Patti del 1966 (art. 53) sono redatti nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, cui fu aggiunto l’arabo, e hanno risentito in misura rilevante della progressiva e crescente influenza degli Stati Uniti e della lingua inglese nella comunità internazionale. Non menzionano né i “diritti umani” né i “diritti dell’uomo”, in quanto sono stati intitolati ai “diritti economici, sociali e culturali” l’uno e “diritti civili e politici” l’altro.

La Convenzione europea ha il francese e l’inglese come lingue ufficiali (art. 59), che richiamano rispettivamente i “*droits de l’homme*” e gli “*human rights*”, e una “*Cour européenne des droits de l’homme*” e una “*European Court of Human Rights*”. È di tutta evidenza che i due testi ufficiali intendano esattamente riferirsi allo stesso oggetto: i diritti della persona umana. Se si vanno a vedere le traduzioni non ufficiali in tedesco e in spagnolo, si ritrovano le espressioni “*die Menschenrechte*” e “*derechos humanos*” e “*Europäisches Gerichtshof für Menschenrechte*” e “*Tribunale Europeo de Derechos Humanos*”.

Ma non vi è dubbio alcuno che il

testo tedesco, al pari di quello francese, intenda riferirsi alla persona umana e non all’uomo (maschio), al “*Mensch*” e non al “*Mann*”: “*Das Recht jedes Menschen ...*” (art. 2).

In conclusione, due elementi sembrano di tutta evidenza.

1) Quando si parla di “diritti dell’uomo” si intende senza dubbio “diritti della persona umana”, senza alcuna distinzione o discriminazione (peraltro espressamente vietate dai testi normativi citati).

2) La differenza terminologica tra “diritti dell’uomo” e “diritti umani” è il mero risultato della matrice linguistica di riferimento. La prima locuzione richiama le origini francofone (“*droits de l’homme*”), mentre la seconda si collega a quelle anglofone (“*human rights*”).

La portata della Dichiarazione universale del 1948 e dei numerosi atti normativi che l’hanno seguita e sviluppata va ben al di là delle angustie lessicali dei testi ufficiali o delle traduzioni non ufficiali (e l’italiano è sempre tra queste). Il testo della Dichiarazione è oggi disponibile in oltre 365 lingue (di recente sono state aggiunte le traduzioni in creolo/francese e in maori).

Tuttavia, nulla può eguagliare la nobiltà e la solennità dell’affermazione adottata nell’art. 1 (che non fa riferimento all’uomo), che ci ricorda che tratta di diritti innati di ogni essere umano (uomo o donna), e non del frutto di una concessione da parte di una qualsivoglia autorità sovrana:

“*Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits*”; “*All human beings are born free and equal in dignity and rights*”.



## APPUNTI

Accogliamo volentieri l'invito del Presidente, avv. Mauro Ronco, ad aprire un dibattito sul tema sollevato dalla Collega Romana Vigliani, in relazione al linguaggio di genere, nella speranza di poter superare un modo di esprimersi, che, anche in ambito giuridico omette totalmente il genere femminile, costantemente utilizzando un neutro onnicomprensivo.

Questa è la semplice premessa su cui riposa la richiesta di modificare la denominazione della “*Corte Europea dei diritti dell’Uomo*” in “*Corte Europea dei diritti umani*”.

Occorre dire che questa “*semplice premessa*” è il frutto di decenni di elaborazioni teoriche del pensiero femminile e femminista sulle differenze tra i generi (per usare, emendandole le parole del Presidente, uomo/maschio, donna/femmina).

Pur essendo fermamente convinte della sacralità e della unicità dell'appartenenza al genere umano, siamo altrettanto sicure che esistono caratteristiche e specificità relative a ciascun genere, la cui valorizzazione non può che arricchire l'intera umanità.

Per spiegare che cosa si intenda per “*caratteristiche e specificità*”, basta riferirsi alla capacità di procreazione che, pur con l'indubbio concorso maschile, appartiene esclusivamente alla donna.

Da questa discende il dibattito, che si è sviluppato anche di recente, in occasione del referendum abrogativo della l. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, in ordine alla esclusiva titolarità femminile della scelta di maternità responsabile.

Un altro terreno sul quale si evidenzia la differenza di genere è quello del lavoro, che nella nostra legislazione, fin dagli Anni '70, ha trovato ampia regolamentazione e tutela.

Basti pensare alle leggi che riconoscono la necessità di tutelare la lavoratrice madre, la parità di trattamento retributivo e professionale, il divieto di

discriminazione nell'accesso al lavoro e nello sviluppo di carriera, le leggi che promuovono le “azioni positive” (cfr. l. 125/91; D.Lgs 196/00, D.Lgs 148/06 Codice Pari Opportunità).

Se la legislazione nazionale ed europea, da anni, si occupa di percorrere un cammino verso la parità effettiva e sostanziale tra donne e uomini, ciò significa che pur nella convinzione che i diritti universali sanciscano l'uguaglianza di tutti i soggetti appartenenti al genere umano è, tuttavia, ancora indispensabile promuovere azioni volte a rendere effettiva la parità fra i generi sul

presupposto comunque indefettibile della loro diversità.

È dunque la ontologica differenza tra i generi, tra le donne e gli uomini, che deve essere assunta come un prius logico, da considerare al fine di realizzare una effettiva parità tra i sessi.

Concludiamo questo nostro contributo sottolineando come, nell'auspicio che, in un futuro non troppo lontano, la parità sostanziale sia raggiunta, la differenza tra i generi persisterà comunque e sarà elemento di arricchimento per l'umanità intera.

**Mirella Caffaratti, Alida Vitale**



Divertimento sul ghiaccio



## LA DICHIARAZIONE 8/3/2006 DELLE “DONNE DI TORINO”

Si osserva che la dichiarazione delle “Donne di Torino” costituisce non solo un problema di espressione linguistica normativa, ma soprattutto di uguaglianza esistenziale.

Vi è un lungo cammino storico che conduce alla parità tra uomo e donna, a parte il fatto che nulla ci impedisce di pensare che Dio, dopo aver fatto l'uomo, lo guardò e disse: “Credo che se mi ci provassi di nuovo, potrei fare di meglio!”. E quindi credè Eva.

Come iscritto all'Unione Giuristi Cattolici, non posso dimenticare che Paolo, Tertulliano, Clemente Alessandrino, San Tommaso, Sant'Agostino ed altri, avevano decretato l'inferiorità della donna all'uomo.

Ma Giovanni Paolo II, con la lettera apostolica *Mulieris Dignitatem*, dà una visuale completamente diversa dall'insegnamento tradizionale della Chiesa, dove la donna veniva ridotta dall'uomo ad oggetto di godimento e di sfruttamento, e il Card. Ratzinger, come da suo articolo su

*l'Osservatore Romano* del 1/10/1988, promuoveva un rapporto nuovo fra uomo e donna sin dalle sue basi, rilevando ogni specifica diversità.

Storicamente già Stuart Mill in *The subjection of women*, affermava che la soggezione della donna all'uomo, era il prodotto di un ambiente, dell'educazione, dell'influenza atavica, quando la forza fisica era strumento di produzione.

Storicamente il Generale Garibaldi, come risulta dai Manoscritti del Risorgimento presso la Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma, affermava che nei momenti solenni, l'uomo non è capace della risoluzione, dell'energia della donna.

Ma la rivoluzione della donna per la conquista della parità, è mondiale e si realizza nei paesi americani, islamici, indiani, cinesi, giapponesi.

È certo che gli uomini ben poco comprendono della psicologia femminile, ma è stupefacente osservare quanto poco le

donne conoscano se stesse e ritengo che troppo spesso la visuale di una donna che esalta esclusivamente il proprio corpo nuoccia alla valorizzazione della sua intelligenza e della sua sensibilità, doti che accompagnano l'uomo per tutta la vita, impedendo il suo progressivo attuale degrado psichico, che si manifesta con una assurda violenza, in odio al riconoscimento di una reciproca alteralità.

La scristianizzazione attuale ci obbliga all'audacia della ragione.

Il dannunziano: “lo ho, quello che ho donato”, si oppone al: *Do ut des*.

Marinetti quando affermava di voler riempire di cemento le calli di Venezia, e Majakovskij, quando voleva uccidere le stelle, non volevano offendere il passato, ma considerarlo al momento inattuale.

Quanto detto, in queste riflessioni, ha il grave limite di essere detto da un uomo.

**Umberto Tonolli**



## INKOLTA

O rmai si incontrano ovunque nel mondo, in quello materiale, banale e comprensibile ai mediocri viventi, e nelle realtà ineffabili, accessibili esclusivamente ai santi o ai seguaci di qualsivoglia Profeta.

Le donne – s'intende!

Guardatevi intorno. Nei Palazzi di Giustizia della *Vecchia* Europa, erede del Diritto Romano e del Code Napoléon, sono donne la maggioranza dei Magistrati: alcune perfide altre sublimi, altre ancora archetipi decadenti di una missione incarnatasi, per secoli, nella sacralità fisiologica ed ormonale del *genus* di Adamo.

Sono signore ben nutrite, eleganti ed ingioiellate i più autorevoli ministri dell'attuale governo del Regno di Spagna.

È composto in prevalenza da donne il folto drappello di aspiranti alla avvocatura italiana. Alcune (quante?) geniali e disinvolte, altre (quante?) accomunate nelle vestimenta, nel *lessico anoressico* nelle *esse sibilanti*, nelle vocali (pronunciate tutte, indiscriminatamente larghe), nei comportamenti esteriori e, forse, nelle essenze ideali, ai milioni di coetanee che esercitano i più disparati mestieri e professioni.

Sono donne, (ohimè), le terro-

riste nostrane, che nascondono nel portacipria strumenti di morte pronti per l'uso, e le massacratrici import-export, che li occultano sotto palandrane religiose color tempesta, le quali ultime (le palandrane color tempesta), associate agli strumenti di morte, consentiranno alle femmine di accedere al Paradiso senza intoppi burocratici. (Una curiosità: come saranno abbigliate lassù le assassine?). Perché emerge e dilaga il gineceo? Perché le donne sono come il concime non chimico per la terra. Sono l'ouverture e il finale (lento o presto) del nostro peccaminoso passaggio sul globo.

Danno alla luce (ma qualche volta la spengono). Da sempre, in qualità di foglie, nuore, *madritere-se* o badanti, dirigono le dolenti *serenate degli addii*.

Sfrecciano sicure per le vie di città e contrade, a bordo di superaccessoriate utilitarie. Depositano bambini a scuola e in piscina, abiti in tintoria, malumori in ufficio, toccanti arringhe, appassionate requisitorie o innovative sentenze in Tribunale, antiestetiche celluliti in palestra, carte di credito nei supermercati in cambio di 5 carrelli colmi di prodotti pro-obesità, sorprendenti

scoperte scientifiche nei Centri di Ricerca, banconote in erboristeria in cambio di pozioni drenanti-antistress.

Le donne sono il perno topico intorno al quale ruota la vita. Difendono la libertà e sono preziose e duttili come l'oro a 24 carati. Sono malleabili al punto da convincersi di essere libere e di avere *scelto* liberamente di indossare lo straccio santificatore sul capo e sul corpo.

L'infibulazione soddisfa le donne fino al narcisismo.

Le torture sono il sollazzo muliebre per eccellenza; mandano in sollucchero (e poi in Paradiso) le discendenti di EVA ovunque esse vengano loro *regalate*, in torride casbah o in ovattati salotti climatizzati e olezzanti di spray al pino di montagna.

Perché tutto è Kultura, e le Kulture vanno preservate, coccolate e rispettate. Un po' di Kultura a te, un po' di Kultura a me.

Le donne lo sanno: rispettano le Kulture e ne sono ricambiate, (dalla propria Kultura) e, (ultimamente) perfino dalle altrui (Kulture).

A proposito: l'autore di questo articolo è donna. Ma è INKOLTA: non vuole essere rispettata.

**Anna Rosa Oddone**



## Ricordi

# MARCO FILIPPI: UNA PERSONA SPECIALE

Filippi mi ha insegnato a lavorare.

Mi rifiuto di pensare che, come ho fatto in tutti questi anni e fino a pochi giorni fa, non posso più telefonargli per chiedergli una dritta professionale e chiudere la comunicazione rasserenata da una Sua risposta esaustiva e corretta. Il “Boss” era così: poche parole, un’intelligenza pronta ed arguta e la capacità di cogliere subito il nocciolo del problema e la relativa soluzione.

Filippi mi ha insegnato a vivere.

Ci legava un’intesa che non aveva bisogno di frequentazioni assidue. Aveva profondi valori: la Sua famiglia, sempre e comunque in cima ai Suoi pensieri; il Suo lavoro, svolto con capacità, serietà e dedizione; l’amicizia, amico discreto e disponibile al bisogno oppure compagno di risate con una fine arguzia e la battuta pronta.

Grazie, Filippi!

**Daniela Fiorio**

